

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto, il giorno trenta del mese di maggio, alle ore 18:30, in Milano, nel mio studio in piazza Cavour n.1, avanti a me **Claudio Caruso**, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, si è riunita l'assemblea della società per azioni

"ABITARE IN S.P.A."

con sede legale in Milano, in Via Degli Olivetani n. 10/12, P.IVA: 09281610965, con capitale sociale di Euro 94.397,50, interamente versato, iscritta nel Registro Imprese della CCIAA di MILANO MONZA BRIANZA LODI al n. 09281610965 e al R.E.A. al n. 2080582, (qui di seguito anche la "**Società**"), per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile in una o più' tranche, mediante offerta a terzi, e quindi con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del codice civile), per massimi euro 30.000.000 (trentamilion), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e con godimento regolare avente come termine ultimo per la sottoscrizione 5 anni decorrenti dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea da riservarsi alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati - come definiti dall'art.100 comma 1 lettera a) del tuf e dal combinato disposto degli articoli 34-ter comma 1 lettera b) del regolamento 11971 del 1999 e 26 comma 1 lettera d) del regolamento n.16190, del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni – in regime di esenzione di cui all'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del regolamento Consob 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato; delibere inerenti e conseguenti.

2. Proposta di frazionamento delle azioni ordinarie prive di valore nominale di Abitare In S.p.A. con rapporto 1:10; delibere inerenti e conseguenti.

E' presente il signor Gozzini Luigi Francesco, nato a Bergamo il 28 gennaio 1967, domiciliato per la carica presso la sede sociale, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e, come tale, nell'interesse della Società, mi chiede di redigere il verbale dell'assemblea degli Azionisti (di seguito anche l'"**Assemblea**").

Presidenza dell'Assemblea

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale, il comparente, come sopra generalizzato, nella sua precitata qualità.

Constatazione regolare costituzione dell'Assemblea

Il Presidente

verifica e dà atto che:

- il capitale sociale sottoscritto e versato è di euro 94.397,50 (novantaquattromilatrecentonovantasette virgola cinquanta) ed è suddiviso in numero 188.795 (centottantottomilasettecentonovantacinque) azioni ordinarie senza espressione del valore nominale, ammesse alle negoziazioni sull' AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- la Società non detiene azioni proprie;
- l'Assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, luogo e alle ore 18:00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 31 maggio 2018 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, a norma di legge e di Statuto,

come da avviso recante tutte le indicazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed in conformità alle stesse, pubblicato nei termini di legge sul sito internet della Società alla sezione (<http://abitareinspa.com/abitare-in-spa-investors-relations-documenti-societari.html>) sulla Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda n. 55 del 12-5-2018.

Il Presidente ricorda ai presenti che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**AIM Italia**").

Il Presidente

dà quindi atto che:

- del Consiglio di Amministrazione è presente, oltre ad esso comparente, il signor Grillo Marco Claudio;
- del Collegio Sindacale non è presente alcun membro;
- sono state eseguite a norma di legge e di statuto e nei termini previsti, le comunicazioni utili ai sensi dell'art. 18 dello Statuto sociale, a legittimare l'intervento in Assemblea da parte degli Azionisti presenti o rappresentati;
- sono intervenuti numero n. 3 (tre) persone per un totale di n. 4 (quattro) soggetti aventi diritto al voto rappresentanti complessivamente, in proprio o per delega, n. 124.318 (centoventiquattromilatrecentodiciotto) azioni ordinarie pari al 65,85% (sessantacinque virgola ottantacinque per cento) delle n. 188.795 (centottantottomilasettecentonovantacinque) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale e precisamente gli azionisti:
 - Gozzini Francesco Luigi, titolare di n. 61.028 (sessantunomilaventotto) azioni ordinarie, pari al 32,33% (trentadue virgola trentatré per cento) del capitale sociale, in proprio;
 - Grillo Marco Claudio, titolare di n. 47.127 (quarantasettemilacentoventisette) azioni ordinarie, pari al 24,96% (ventiquattro virgola novantasei per cento) del capitale sociale, in proprio;
 - Pizzarotti Paolo, titolare, direttamente o indirettamente, di n. 16.163 (sedecimilacentosessantatré) azioni ordinarie, pari all'8,56% (otto virgola cinquantasei per cento) del capitale sociale - nello specifico a) indirettamente tramite la società l'Impresa Pizzarotti & C. S.p.A. di n. 8.071 (ottomilasettantuno) azioni ordinarie; b) direttamente di n. 8.092 (ottomilanovantadue) azioni ordinarie - per delega al Rag. Bruni Maurizio, nato a L'Aquila il 3 aprile 1961,onde il Presidente dichiara la Assemblea validamente costituita in prima convocazione ed idonea a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno, come sopra indicati.

Il Presidente

comunica che:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale;
- un modulo di delega è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società, alla sezione <http://abitareinspa.com/abitare-in-spa-investors-relations-documenti-societari.html>.

Il Presidente quindi informa che oltre all'elenco nominativo dei partecipanti, in proprio o per delega all'Assemblea, con l'indicazione del relativo numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte

dell'intermediario alla Società, saranno indicati nel verbale dell'Assemblea e/o in allegato allo stesso, i nominativi dei soggetti che abbiano espresso voto contrario, si siano astenuti o si siano allontanati prima di una votazione, con indicazione del relativo numero di azioni rappresentate in proprio o per delega.

Il Presidente a questo punto precisa che, nel corso della Assemblea, comunicherà ai presenti, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze.

Il Presidente inoltre informa che la sintesi degli interventi degli aventi diritto al voto presenti all'odierna Assemblea con l'indicazione nominativa degli stessi, le risposte fornite e le eventuali repliche, saranno contenute nel verbale della presente Assemblea.

Il Presidente comunica inoltre che:

(i) in base alle risultanze del Libro dei Soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna Assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dello Statuto e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente, possessori di azioni con diritto di voto in misura superiore al 5% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti azionisti:

- Luigi Francesco Gozzini, titolare di n. 61.028 (sessantunomilaventotto) azioni ordinarie;

- Marco Claudio Grillo, titolare di n. 47.127 (quarantasettemilacentosettanta) azioni ordinarie;

- Paolo Pizzarotti, titolare, direttamente o indirettamente, di n. 16.163 (sedecimilacentosessantatré) azioni ordinarie.

Il Presidente quindi richiede formalmente che i partecipanti all'odierna Assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, o dell'esistenza di patti parasociali, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, non conosciute dal Presidente e dal Collegio Sindacale.

Il Presidente quindi informa i presenti che dopo la presentazione degli argomenti all'ordine del giorno verrà data la parola agli Azionisti che vorranno intervenire; in merito propone di effettuare prima tutti gli interventi e raccogliere tutte le eventuali domande che verranno formulate, per poi provvedere alle relative risposte e che, su richiesta, sarà possibile una breve replica.

Il Presidente comunica che la votazione sugli argomenti all'ordine del giorno avverrà per alzata di mano, e che gli Azionisti contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo ai fini della inerente verbalizzazione.

Il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, e precisamente:

1. Proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile in una o piu' tranche, mediante offerta a terzi, e quindi con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del codice civile), per massimi euro 30.000.000 (trentamila milioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e con godimento regolare avente come termine ultimo per la sottoscrizione 5 anni decorrenti dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea da riservarsi alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati - come definiti dall'art.100 comma 1 lettera a) del tuf e dal combinato disposto degli articoli 34-ter comma 1 lettera b)

del regolamento 11971 del 1999 e 26 comma 1 lettera d) del regolamento n.16190, del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni – in regime di esenzione di cui all'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del regolamento Consob 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente illustra all'Assemblea il contenuto della relazione degli Amministratori relativamente alla proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, in una o più *tranche*, con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del codice civile), per massimi Euro 30.000.000,00 (trentamila/00), comprensivi di sovrapprezzo, con emissione di massime n. 100.000 (centomila) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e con godimento regolare, e avente come termine ultimo per la sottoscrizione 5 anni decorrenti dalla di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea, da riservarsi alla sottoscrizione da parte degli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato, precisando che tale documento è stato pubblicato sul sito internet della Società alla sezione <http://abitareinspa.com/abitare-in-spa-investors-relations-documenti-societari.html>.

Prende la parola il Presidente, che illustra i contenuti del parere dell'organo di controllo sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in sede di aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione, precisando che tale documento è stato pubblicato sul sito internet della Società alla sezione <http://abitareinspa.com/abitare-in-spa-investors-relations-documenti-societari.html>.

Il Presidente precisa che detta operazione si inserisce nel progetto di sviluppo della società, in vista dell'avvio dei futuri progetti immobiliari.

Inoltre, il Presidente ritiene opportuno escludere il diritto di opzione in considerazione dell'obiettivo di patrimonializzare la società per il completamento dei progetti imprenditoriali della stessa, ma anche dell'obiettivo di aumentare ulteriormente il flottante della società. A prescindere dai requisiti formali previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia, si ritiene infatti che la circostanza di avere un flottante limitato non favorisca la Società, in relazione alla scarsa liquidità del titolo ed alle conseguenze in termini di discontinuità delle quotazioni di borsa e del marginale interesse suscitato presso gli investitori. Infatti, con una certa frequenza, per intere giornate di borsa aperta, non si registra neppure uno scambio di azioni, determinando una sostanziale stagnazione del titolo e una conseguente limitata attrazione di investitori interessati al mercato secondario.

È interesse della Società – continua il Presidente - aumentare il flottante dei propri titoli per mezzo dell'ingresso anche di nuovi soci investitori istituzionali, perché ciò consentirebbe un migliore posizionamento della stessa sul mercato AIM Italia e sul mercato di riferimento per i riflessi derivanti dalla maggior visibilità, nonché significativi benefici in termini di accrescimento delle diversificate capacità di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive ovvero di rendere in generale più appetibili le azioni della Società. L'esclusione del diritto di opzione spettante ai soci, ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del Codice Civile, trova quindi giustificazione nell'obiettivo della Società di aumentare il flottante e, di conseguenza, la liquidità dei titoli sul mercato.

Specifica infine il Presidente, riportandosi alla relazione degli Amministratori più sopra citata, che l'organo amministrativo – riunitosi in data 27 aprile 2018 – ha deliberato di proporre di determinare il prezzo minimo di emissione delle nuove azioni, derivanti dall'Aumento di Capitale, in Euro 300 (trecento) per azione, comprensivo di sovrapprezzo.

Tale proposta si giustifica in conformità a quanto prescritto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, in base al valore del patrimonio netto della società, tenendo conto, altresì, dell'andamento delle quotazioni del titolo sul mercato AIM nell'ultimo semestre.

Difatti, essendo il patrimonio netto alla data dell'ultimo documento contabile approvato (30 settembre 2017) pari ad Euro 10.168.043 ed il numero di azioni in circolazione alla data odierna pari a 185.463, il patrimonio netto per azione risulta pari a 54,82 Euro per azione. Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno tenere in considerazione anche i prezzi di chiusura del titolo sul mercato (sebbene non regolamentato) nell'ultimo semestre. Alla luce di ciò, anche considerate le medie semplice (326 euro) e ponderata (329 euro) alla data di redazione della relazione, nonché il trend del titolo, ha ritenuto adeguato il prezzo di 300 euro per azione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), il quale si attesta ben al di sopra del valore del patrimonio netto e comunque in linea con l'andamento del titolo sul mercato, anche in considerazione della circostanza che il prezzo minimo di emissione delle azioni rinvenienti dall'aumento di capitale deliberato dalla società in data 17 luglio 2017 è stato innalzato a euro 300 per azione (da 280 originariamente stabiliti), a seguito di positivo parere in merito rilasciato dal collegio sindacale in data 19 marzo 2018.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea che sia allo stesso conferito il potere di determinare, di volta in volta e nel rispetto del prezzo minimo sopra indicato, il prezzo di sottoscrizione delle azioni.

A tale proposito, segnala il Presidente che, fermo restando il prezzo minimo, il prezzo delle azioni sarà determinato secondo i criteri usualmente applicati nella prassi corrente, tenuto conto delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'art. 2441 del codice civile, delle condizioni dei mercati finanziari nazionali ed esteri, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse che la Società riceverà da parte dei potenziali investitori, nonché dell'andamento del titolo Abitare In sul mercato.

Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nel testo di seguito riportato:

"Signori Azionisti, Vi invitiamo ad esprimereVi in tal senso:

1. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, in una o più tranche, mediante offerta a terzi, e quindi con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del codice civile), per massimi Euro 30.000.000 (trenta milioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, con emissione di massime n. 100.000 (centomila) nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con prezzo minimo di euro 300 per azione comprensivo di sovrapprezzo e con godimento regolare e avente come termine ultimo per la sottoscrizione 5 anni decorrenti dalla data di approvazione da parte dell'assemblea (id est 30 maggio 2023) da riservarsi alla sottoscrizione da parte degli Investitori Qualificati, come definiti dall'art.100 comma 1 lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter comma 1 lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 e 26 comma 1 lettera d) del

Regolamento n.16190, del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni, in regime di esenzione di cui all'art. 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento Consob 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato;

2. di conferire all'organo amministrativo tutti i poteri necessari per dare materiale esecuzione all'aumento di capitale sopra indicato, ivi compreso, conformemente alla prassi di queste operazioni e alle esigenze di mercato, il potere di determinare i tempi, le modalità, i termini e le condizioni del collocamento - fermo restando che l'offerta di sottoscrizione delle azioni non dovrà in alcun caso costituire una offerta al pubblico di cui agli artt. 93-bis e ss. e 100 del TUF - il numero definitivo delle azioni da emettere e di fissare - fermo restando il prezzo minimo - il prezzo definitivo di emissione delle azioni tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari nazionali ed esteri al momento dell'effettuazione dell'offerta, della quantità e della qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori, dei risultati raggiunti dalla Società e le prospettive di sviluppo della stessa, delle indicazioni e raccomandazioni delle istituzioni finanziarie incaricate del collocamento e dei consulenti della Società, e di quant'altro necessario per il buon fine dell'operazione, con potere inoltre di richiedere l'iscrizione dell'attestazione di cui all'art. 2444 del codice civile e il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 del codice civile e di apportare alla medesima delibera tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni, non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune, ai fini dell'iscrizione presso il Registro Imprese."

Il Presidente rileva in primo luogo che, rispetto alle presenze dichiarate in apertura, nessuno si è assentato.

Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi dandogli il loro nominativo.

Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni rispetto a quanto prima comunicato circa i soci presenti.

Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del diritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano terminate le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 18:40.

Il Presidente dà atto che tutti gli azionisti hanno espresso voto favorevole e che il testo di delibera di cui sopra si intende approvato.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e precisamente:

2. Proposta di frazionamento delle azioni ordinarie prive di valore nominale di Abitare In S.p.A. con rapporto 1:10; delibere inerenti e conseguenti.

Il Presidente propone all'assemblea di effettuare un frazionamento delle n. 188.795 (centottantottomilasettecentonovantacinque) azioni ordinarie prive di valore nominale che oggi compongono il capitale sociale della Società in n. 1.887.950 (unmilioneottocentottantasettemilanovecentocinquanta) nuove azioni ordinarie prive di valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione. La proposta di frazionamento trae origine dalla circostanza che il titolo ha registrato nel tempo un andamento positivo ed ha conseguito un notevole rialzo del valore di mercato rispetto al prezzo iniziale di quotazione. Difatti, la media dei prezzi di chiusura delle azioni Abitare degli ultimi 6 mesi riporta un valore pari a euro 326 e, di conseguenza,

il pacchetto minimo negoziabile sul mercato (pari a n. 7 azioni) ha un controvalore di poco meno di 2.300 euro. Tali valori ben si discostano dai valori di quotazione (euro 138 per azione, pacchetto minimo di 14 azioni).

In ragione di ciò, al fine di facilitare le negoziazioni del titolo sul mercato e favorirne la liquidità, per renderlo attraente per una più ampia platea di investitori, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno procedere con detto *stock split* nella misura 1:10.

Il Presidente spiega che l'operazione di frazionamento delle azioni ha lo scopo di migliorare la liquidità del titolo sul mercato. Difatti, procedendo con il frazionamento delle azioni, sarà possibile ridurre il lotto minimo di negoziazione, attestandone il controvalore a un importo pari a circa 1.500 euro (come da Avviso di Borsa n. 20017 del 20 novembre 2012).

Tale operazione non avrà alcun effetto sulla consistenza del capitale sociale della Società né sulle caratteristiche delle azioni.

Il Presidente fa presente che, ove la proposta qui illustrata fosse approvata dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione stabilirà in accordo con Borsa Italiana S.p.A., la data di efficacia del frazionamento e di inizio di negoziazione dei nuovi titoli risultanti dallo stesso nel rispetto delle disposizioni normative e regolamenti vigenti, e delle tempistiche di iscrizione della relativa delibera.

Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nel testo di seguito riportato:

"Signori Azionisti, Vi invitiamo ad esprimereVi in tal senso:

3. di approvare la proposta di frazionamento delle n. 188.795 azioni ordinarie prive di valore nominale di Abitare In S.p.A. in n. 1.887.950 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni attualmente in circolazione, con rapporto 1:10;

4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato Dott. Marco Claudio Grillo, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario ed anche solo opportuno per dare materiale esecuzione alla delibera di frazionamento, ivi compreso il potere di richiedere l'iscrizione della delibera presso il Registro Imprese e il potere di apportare alla medesima delibera tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni, non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune, ai fini dell'iscrizione presso il Registro Imprese."

Il Presidente rileva in primo luogo che, rispetto alle presenze dichiarate in apertura, nessuno si è assentato.

Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi dandogli il loro nominativo.

Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni rispetto a quanto prima comunicato circa i soci presenti.

Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del diritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano terminate le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 18:48.

Il Presidente dà atto che tutti gli Azionisti, in proprio e per delega, hanno espresso voto favorevole e che il testo di delibera di cui sopra si intende

approvato.

Il Presidente quindi, in conseguenza dell'approvazione delle delibere sopra indicate, dà atto che *i)* verrà modificato l'art. 5 dello Statuto sociale mediante l'introduzione di un nuovo comma, relativo alla menzione dell'aumento deliberato, e *ii)* verranno apportate allo statuto due modifiche per coordinare gli aumenti di capitale sociale deliberati dall'assemblea in data 20 dicembre 2017 e 17 luglio 2017 con lo *stock split* deliberato.

In particolare, quanto all'aumento di capitale deliberato in data 20 dicembre 2016, lo stesso è stato approvato dall'assemblea per massimi nominali euro 5.000.000, mediante emissione di massime 31.250 azioni ordinarie. In considerazione della parziale esecuzione dello stesso, si rende necessario rideterminare il numero di azioni che possono essere emesse in ragione di tale aumento, mediante rapporto 1:10 delle sole azioni non ancora emesse. Le azioni emesse in esecuzione del predetto aumento sono complessivamente 11.970, pertanto il numero massimo che può essere emesso è pari a 19.280, che, moltiplicato per 10, diventa 192.800. In ragione di ciò, il numero massimo di azioni emesse e da emettere nell'ambito di tale aumento è pari a 204.770.

Quanto invece all'aumento di capitale deliberato in data 17 luglio 2017, lo stesso è stato approvato dall'assemblea per massimi nominali euro 16.000.000, mediante emissione di massime 40.000 azioni ordinarie. Anche in tal caso, in considerazione della parziale esecuzione dello stesso, si rende necessario rideterminare il numero di azioni che possono essere emesse in ragione di tale aumento, mediante rapporto 1:10 delle sole azioni non ancora emesse. Le azioni emesse in esecuzione del predetto aumento sono complessivamente 25.879, pertanto il numero massimo che può essere emesso è pari a 14.121, che, moltiplicato per 10, diventa 141.210. In ragione di ciò, il numero massimo di azioni emesse e da emettere nell'ambito di tale aumento è pari a 165.080.

Il Presidente chiede a me Notaio di dare lettura della proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nel testo di seguito riportato:

"Signori Azionisti, Vi invitiamo ad esprimereVi in tal senso:

5. di adottare le modifiche all'art. 5 dello statuto sociale conseguenti alle delibere tutte di cui sopra, ivi comprese le modifiche cd. "di coordinamento" come sopra specificate e le altre eventuali modifiche che si rendessero necessarie in ragione delle delibere di cui sopra."

Il Presidente rileva in primo luogo che, rispetto alle presenze dichiarate in apertura, nessuno si è assentato.

Il Presidente invita a questo punto coloro che intendono prendere la parola a prenotarsi dandogli il loro nominativo.

Nessun chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta del Consiglio di Amministrazione di cui è stata data lettura.

Il Presidente comunica che non vi sono variazioni rispetto a quanto prima comunicato circa i soci presenti.

Il Presidente, dopo avere rinnovato la richiesta agli aventi diritto al voto di dichiarare la sussistenza di eventuali cause che comportino la sospensione del diritto di voto e di non assentarsi dalla riunione fino a quando non siano terminate le procedure di votazione, apre la votazione essendo le ore 18:55.

Il Presidente dà atto che tutti gli Azionisti, in proprio e per delega, hanno espresso voto favorevole e che il testo di delibera di cui sopra si intende approvato.

Il Presidente, dopo avere comunicato che la proposta è stata approvata all'unanimità dei presenti, non richiedendo nessuno dei presenti la parola, dichiara esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e chiude pertanto l'Assemblea alle ore 18:56.

Il Comparente - consegnatomi il nuovo testo di Statuto sociale che recepisce le modifiche deliberate dall'Assemblea e che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, nonché la relazione illustrativa degli Amministratori ex art. 2441 comma 6, c.c. e il relativo parere del Collegio Sindacale che si allegano rispettivamente sotto le lettere **"B"** e **"C"** - insieme a me Notaio ha sottoscritto in ogni parte gli allegati e mi esonera dalla lettura degli stessi.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciannove e minuti due.

Scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e da me personalmente completato su tre fogli per nove pagine sin qui.

Firmato: Luigi Francesco Gozzini

Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

1.1. E' costituita una società per azioni con la denominazione
"Abitare In S.p.A."

(di seguito definita la "**Società**").

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha sede in Milano.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, filiali amministrative senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Articolo 3 - Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto:

- la ricerca, l'individuazione, lo sviluppo, la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la gestione, la manutenzione di immobili in genere, situati sia in Italia sia all'estero, per conto proprio e/o per conto di terzi;
- l'acquisizione e la cessione a qualunque titolo, inclusi l'acquisto, la vendita, la permuta, l'affitto, la locazione, la sub-locazione di immobili in genere, situati sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento ad aree di terreno edificabili;
- la prestazione di servizi di consulenza e assistenza tecnico professionale, l'organizzazione di eventi e la realizzazione di campagne pubblicitarie in merito ad attività di sviluppo immobiliare per conto proprio e/o per conto di terzi e l'esercizio di studi di mercato e sondaggi d'opinione;
- il commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa (quali, a titolo meramente esemplificativo, impianti hi-fi ed elettrodomestici).

3.2. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate, e in particolare la Società potrà:

compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale;

- costituire nuove società veicolo ove conferire i vari progetti immobiliari e/o per la gestione degli stessi e/o per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, enti, consorzi o imprese aventi oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio, nel rispetto del disposto dell'art.2361 C.C. e con esclusione del collocamento delle stesse, nonché assumere la veste di assodante o di associata, consorzarsi con altri enti e società e partecipare a raggruppamenti temporanei di imprese;
- stipulare contratti di leasing e locazione finanziaria e di noleggio dal lato passivo; acquisire finanziamenti e provviste finanziarie in genere da privati, società, banche e altre strutture che esercitano il credito, contrarre mutui passivi (ipotecari e non);
- prestare avalli, fidejussioni, cauzioni e altre garanzie reali e/o personali, anche a favore di terzi, se nell'interesse della Società, e potrà compiere, in sintesi e senza alcuna restrizione, tutte le operazioni atte a favorire il conseguimento dell'oggetto sociale. Restano, in ogni caso, escluse dall'oggetto sociale tutte le attività protette, per le quali la legge richiede requisiti ed autorizzazioni particolari oppure iscrizioni in albi speciali.

3.3. Il tutto con esclusione delle attività per le quali la vigente normativa vieta l'esercizio in forma societaria, e con esclusione delle attività riservate alle società di mediazione mobiliare, nonché nel rispetto del D.P.R. 1.9.1993 n.385, della Delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e della Legge 3 febbraio 1989 n.39.

Articolo 4 - Durata

4.1. La durata della Società è fissata fino al **trentuno dicembre duemilacinquanta**, e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 5 - Capitale sociale e azioni

5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 94.397,50 (novantaquattromilatrecentonovantasette virgola cinquanta) ed è diviso in 1.887.950 (unmilioneottocentottantasettemilanovecentocinquanta) azioni ordinarie prive del valore nominale.

5.2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

5.3. Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF").

5.4 L'assemblea straordinaria dei soci in data 20 dicembre 2016 con verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 20 dicembre 2021 (duemilaventuno), per massimi nominali Euro 5.000.000 (cinquemilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 204.770 (duecentoquattromilasettecentosettanta) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale: aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441 comma 5 ex., da collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt.94 segg. del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art.34-ter del Regolamento 11971 del 1999).

5.5 L'assemblea straordinaria dei soci in data 17 luglio 2017 con verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 17 luglio 2022 (duemilaventidue), per massimi nominali Euro 16.000.000 (sedecimilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 165.080 (centosessantacinquemilaottanta) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, comma 5, c.c., da collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt.94 segg. del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art. 34-ter del Regolamento 11971 del 1999); (ii) di determinare il prezzo minimo di emissione delle nuove azioni in euro 280,00 (duecentottanta virgola zero zero) per azione, comprensivo di sovrapprezzo.

5.6 L'assemblea straordinaria dei soci in data 30 maggio 2018 con verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 maggio 2023, per massimi nominali Euro 30.000.000 (trenta milioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c., da collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt.94 segg. del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art.34-ter del Regolamento 11971 del 1999).

Articolo 6 - Conferimenti e finanziamenti dei soci

6.1. I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

6.2. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 7 - Formazione e variazioni del capitale sociale

7.1. Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

7.2. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni medesime.

7.3. L'assemblea potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

Articolo 8 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

8.1. Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto.

8.2. Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi a oggetto le azioni della Società.

8.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli artt. 77-bis e ss. del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Articolo 9 - Identificazione degli azionisti

9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti a essi intestati.

9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società).

La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti.

I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 10 - Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

10.1. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrants" e "warrants", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita all'organo amministrativo, fermo restando quanto previsto dall'art. 2420-ter c.c..

10.2. La Società potrà, altresì, emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita all'organo amministrativo, fatta salva la competenza inderogabile dell'assemblea straordinaria in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.

10.3. Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le eventuali sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

10.4. L'emissione di azioni potrà avvenire anche mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 11 - Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti e dei patti parasociali

11.1. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni) e

sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 del TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

11.2. Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

11.3. Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

11.4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

11.5. Sono, inoltre, comunicati alla Società - con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione - i patti parasociali, in qualunque forma stipulati:

- a. aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società;
- b. che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto;
- c. che pongono limiti al trasferimento delle azioni della Società o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
- d. che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera c);
- e. aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla Società;
- f. volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.

11.6. A cura dell'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, i patti parasociali sono pubblicati per estratto sul sito internet della Società.

11.7. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 11 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art.2377 C.C.

11.8. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 12 - OPA endosocietaria

12.1. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, le "Norme TUF"). Con riferimento al paragrafo precedente, spetteranno al Consiglio di Amministrazione le attribuzioni dell'Autorità di Vigilanza previste dal TUF, 12.2. La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è

quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo 13 dello Statuto.

12.3. Resta inteso che l'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

12.4. Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio dei probiviri con sede presso Borsa Italiana S.p.A. (il "Panel").

12.5. Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 13 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

12.6. La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta.

12.7. Il Panel esercita i propri poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

12.8. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Articolo 13 - Recesso dei soci

13.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'art.2437 c. c. e negli altri casi previsti dalla legge.

13.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso:

- in caso di proroga del termine di durata della Società;
- in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 14 - Competenze dell'assemblea

14.1. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

14.2. L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo di cui all' Articolo 22 (Organo Amministrativo) del presente Statuto di delibere che per legge spettano all'assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

14.3. In caso di conflitto tra le decisioni assunte dall'assemblea e quelle assunte dall'organo amministrativo prevalgono le prime.

Articolo 15 - Convocazione dell'assemblea

15.1. L'assemblea è convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF - Milano Finanza", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

15.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art.2364 II comma c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.3. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 5% (cinque) per cento del capitale sociale.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza dell'intero capitale sociale e della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Articolo 16 - Integrazione e domande sull'ordine del giorno

16.1. I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

16.2. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione.

16.3. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

16.4. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

16.5. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 17 - Preventiva autorizzazione assembleare

17.1. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364 primo comma numero 5 c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

c. revoca dell'ammissione a quotazione sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capital delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Resta inteso che la revoca dell'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata dall'assemblea ordinaria in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Articolo 18 - Intervento e voto

18.1 La legittimazione all'intervento nelle assemblee e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

18.2. Ciascun socio avente diritto a intervenire può farsi rappresentare da altri con delega scritta, consegnata al delegato anche via fax o posta elettronica purché sia assicurata la provenienza da parte del delegante. La delega può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

18.3. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 19 - Svolgimento dell'assemblea e verbalizzazione

19.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o rinunzia, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

19.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

19.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

19.4. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

19.5. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 20 - Quorum assembleari

20.1. L'assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima convocazione sia in seconda convocazione, ovvero in successive convocazioni, è regolarmente costituita ai sensi di legge.

20.2. L'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione o in successive convocazioni, delibera con le maggioranze di legge, tranne quanto di seguito indicato con riferimento all'assemblea straordinaria.

20.3. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano i 2/3 (due terzi) del capitale sociale sulle seguenti materie:

a. materie indicate al comma 5 dell'art. 2369 cod. civ.;

b. modifiche alle previsioni statutarie in tema di quorum rafforzati per le delibere del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22.4 dello Statuto;

c. aumenti di capitale c.d. riservati, con esclusione del diritto di opzione ad eccezione degli aumenti di capitale di cui all'art.2441, comma 4, 1° periodo, del codice civile, o destinati a piani di incentivazione rivolti ai dipendenti e agli amministratori della Società e delle società controllate dalla Società ai sensi dell'art.2359, comma 1, numero 1, del codice civile.

20.4. La revoca dell'ammissione a quotazione all'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della Società dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ordinaria ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.

20.5. Negli altri casi l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

Articolo 21 - Operazioni con parti correlate

21.1. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate e soci non correlati, si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") e alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

21.2. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

21.3. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società.

21.4. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

21.5. Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

Articolo 22 - Organo Amministrativo

22.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) di cui almeno uno di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF.

22.2. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

22.3. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge e dallo Statuto.

22.4. Al consiglio di amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 -bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

22.5. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

22.6. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui al 2381 c.c. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Qualora vengano costituiti uno o più comitati esecutivi, la relativa composizione e le regole di funzionamento sono demandate alle determinazioni del consiglio di amministrazione medesimo.

22.7. Sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega le seguenti materie:

- a) approvazione e modifica del business plan e del budget;
- b) trasferimento, sottoscrizione, acquisto o cessione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni, aziende e rami d'azienda per operazioni di importo superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) per singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate;
- c) sottoscrizione di contratti di affitto d'azienda e/o rami d'azienda per importi superiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) per ogni singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate;
- d) trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, di diritti reali immobiliari, costituzione di diritti reali su beni immobili e mobili e stipula di contratti di locazione finanziaria immobiliare per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per ogni singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate;
- e) trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale (ivi inclusi, senza limitazione, marchi, brevetti, nomi a dominio) per importi superiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) per ogni singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate;
- f) stipulazione o modifica di contratti di finanziamento per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero);
- g) richiesta di emissione di fidejussioni, per importi superiori per ogni singola operazione ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) e per un importo complessivo per anno solare superiore ad Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila virgola zero zero);

- h) costituzione di depositi cauzionali per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate;
- i) compimento di operazioni bancarie, diverse da quelle indicate al punto g. che precede e da operazioni di sconto di fatture, per importi superiori ad Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) per ogni singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate e richieste di accensione di mutui per qualsiasi importo;
- j) approvazione di piani di incentivazione annuali destinati ai dipendenti aventi ad oggetto azioni e/o strumenti finanziari partecipativi emessi dalla Società;
- k) operazioni con parti correlate non esenti ai sensi del regolamento operazioni parti correlate;
- l) proposte da sottoporre all'assemblea dei soci nelle materie per le quali lo Statuto prevede delle maggioranze assembleari qualificate, nonché ogni proposta da sottoporre all'assemblea in relazione ad operazioni sul capitale; m) decisioni in merito alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto negli organi delle controllate e collegate in relazione ad eventuali operazioni di natura straordinaria o aventi ad oggetto una delle operazioni di cui ai precedenti punti da d) a j).

Articolo 23 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

23.2. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

23.3. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.4. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

23.5. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente in caso di parità.

23.6. Il voto prevalente del Presidente non opera in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione, le operazioni con parti correlate, nonché le materie previste dall'art. 22.4 del presente Statuto.

23.7. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. e a eccezione delle materie di cui ai precedenti artt. 22.4 e 22.7, a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

23.8. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

23.9. È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 24 - Presidente del consiglio di amministrazione

24.1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 25 - Nomina e sostituzione degli amministratori

25.1. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, siano ad un massimo di tre esercizi, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

25.2. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a 7 e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

25.3. Le liste devono contenere almeno 1 (un) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

25.4. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

25.5. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

25.6. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

25.7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

25.8. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono :

- a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, tutti i componenti del consiglio di amministrazione (di cui 1 (uno) indipendente);
- b. nel caso di parità di voti tra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio;
- c. nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

25.9. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

25.10. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

25.11. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante il sistema di cooptazione con soggetti iscritti nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o, qualora ciò non sia possibile, con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea che provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione.

25.12. Qualora i soggetti cooptati non presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo - provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

25.13 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

25.14 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

25.15 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

25.16 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 26 - Rappresentanza della Società

26.1. La rappresentanza legale della Società spetta ai consiglieri delegati o al presidente dell'eventuale comitato esecutivo, se nominati e nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti e, in loro difetto, e al presidente del consiglio di amministrazione.

26.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, a essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

26.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 27 - Compensi degli amministratori

27.1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

27.2. L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal consiglio di amministrazione stesso, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 28 - Collegio sindacale

28.1. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

28.2. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

28.3. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

28.4. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

28.5. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di

azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

28.6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

28.7. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il candidato indicato come primo nominativo nella lista sarà anche nominato quale presidente del collegio sindacale.

28.8. Risulteranno eletti sindaci supplenti il terzo ed il quarto candidato indicati nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

28.9. Nel caso di parità di voti tra più liste si procede ad una votazione a ballottaggio.

28.10. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

28.11. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti, ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

28.12. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

28.13. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dell'incarico di un sindaco effettivo, subentra il supplente più anziano, fino alla successiva assemblea.

28.14. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente più anziano.

28.15. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti tra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il sindaco effettivo più anziano appartenente alla lista del presidente cessato.

28.16. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

28.17. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termini di legge.

28.18. Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Articolo 29 - Revisore legale dei conti

29.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in base alla normativa vigente.

29.2. Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale previste dalla normativa vigente.

Articolo 30 - Esercizi sociali e bilancio

30.1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 31 - Utili e dividendi

31.1. Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

31.2. Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433-bis del Codice Civile.

Articolo 32 - Scioglimento

32.1. In ogni caso di scioglimento della Società, si applicano le norme di legge.

Articolo 33 - Disposizioni generali

33.1. Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società per azioni nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle azioni della Società, il Regolamento Emittenti AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

33.2. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni della Società risultassero essere diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt.2325-bis c.c. 111-bis delle disposizione di attuazione al c.c. e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Firmato: Luigi Francesco Gozzini

Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)



Abitare In®

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ABITARE IN S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 30 MAGGIO
2018 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2018 IN SECONDA CONVOCAZIONE

(Relazione predisposta anche ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del codice civile)



1. PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, IN DENARO, IN VIA SCINDIBILE IN UNA O PIU' *TRANCHE*, MEDIANTE OFFERTA A TERZI, E QUINDI CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE (AI SENSI DELL'ART. 2441 COMMA 5 DEL CODICE CIVILE), PER MASSIMI EURO 30.000.000 (TRENTAMILIONI), COMPRENSIVI DI SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE DI NUOVE AZIONI ORDINARIE PRIVE DEL VALORE NOMINALE E CON GODIMENTO REGOLARE AVENTE COME TERMINE ULTIMO PER LA SOTTOSCRIZIONE 5 ANNI DECORRENTI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DELLO STESSO DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DA RISERVARSI ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEGLI INVESTITORI QUALIFICATI - come definiti dall'art.100 comma 1 lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter comma 1 lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 e 26 comma 1 lettera d) del Regolamento n.16190, del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni – IN REGIME DI ESENZIONE DI CUI ALL'ART. 34-TER, COMMA 1, LETTERA B) DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971 DEL 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO.

Signori azionisti,

Spettabile Collegio Sindacale,

il Consiglio di Amministrazione di Abitare In S.p.A. (di seguito, la "Società"), riunitosi in data 27 aprile 2018, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Straordinaria della Società, convocata presso lo studio del Notaio Caruso, in Milano, in piazza Cavour n.1, per il giorno 30 maggio 2018, ore 18.00 in prima convocazione e per il giorno 31 maggio 2018, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, la proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, in una o più *tranche*, mediante offerta a terzi, e quindi con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del codice civile), per massimi Euro 30.000.000 (trenta milioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e con godimento regolare, avente come termine ultimo per la sottoscrizione 5 anni decorrenti dalla di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea, da riservarsi alla sottoscrizione da parte degli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato.

A. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in assemblea straordinaria per discutere e deliberare sull'aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, in una o più *tranche*, per complessivi Euro 30.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del codice civile, avente come termine ultimo per la sottoscrizione 5 anni decorrenti dall'approvazione da parte dell'assemblea, da riservarsi alla sottoscrizione da parte degli Investitori Qualificati (di seguito, "*Aumento di Capitale*").

L'offerta in sottoscrizione delle azioni rinvenienti da detto aumento di capitale rientra tra le fattispecie per le quali è prevista l'esclusione dall'obbligo di redigere il prospetto informativo, secondo quanto previsto all'art. 34-ter, lett. B del Regolamento Emittenti, trattandosi di offerta riservata a investitori qualificati.

Come noto, nel corso degli ultimi 12 mesi la Società si è aggiudicata (mediante contratti preliminari) un consistente portafoglio aree, cui corrisponderanno, nei prossimi anni, altrettanti progetti di sviluppo immobiliare. Ebbene, la proposta di aumento del capitale oggetto di odierna discussione si inserisce in questo contesto di sviluppo della Società, con lo scopo di migliorarne la patrimonializzazione.

Le azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie Abitare In S.p.A., prive del valore nominale, avranno lo stesso godimento delle azioni ordinarie Abitare In attualmente in circolazione e garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

Al suddetto Aumento di capitale saranno applicate le disposizioni previste dall'art. 2441 comma 6 del codice civile in materia di esclusione del diritto di opzione. A tale proposito, l'organo amministrativo della Società ha predisposto la presente Relazione sull'operazione, la quale sarà trasmessa al collegio sindacale nei termini di legge.

La proposta del Consiglio di Amministrazione è di riservare l'Aumento di Capitale agli Investitori Qualificati - come definiti dall'art.100 comma 1 lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter comma 1 lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 e 26 comma 1 lettera d) del Regolamento n.16190, del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni.

B. RAGIONI DELL'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

La proposta di esclusione del diritto di opzione è motivata dall'obiettivo della Società di aumentare il flottante e, di conseguenza, la liquidità del titolo sul mercato.

Difatti, come noto, le azioni di Abitare In S.p.A. sono negoziate sul sistema AIM Italia, Mercato Alternativo del Capitale. Sebbene il flottante rispetti i requisiti formali previsti dal Regolamento Emittenti AIM, lo scrivente organo ritiene che lo stesso sia comunque troppo ridotto e, soprattutto, troppo poco diversificato per consentire un adeguato andamento delle quotazioni. Ebbene, riteniamo che la circostanza di avere un flottante limitato non favorisca la Società, in relazione alla scarsa liquidità del titolo ed alle conseguenze in termini di discontinuità delle quotazioni di borsa e del marginale interesse suscitato presso gli investitori. Infatti, con una certa frequenza, per intere giornate di borsa aperta, non si registra neppure uno scambio di azioni, determinando una sostanziale stagnazione del titolo e una conseguente limitata attrazione di investitori interessati al mercato secondario. Per tale ragione, si ritiene che l'aumento del flottante e l'ingresso di nuovi investitori istituzionali nella compagine azionaria della Società, con conseguente ampliamento e diversificazione della stessa, rappresenti l'interesse della Società all'esclusione del diritto di opzione. Invero, ciò comporterebbe un miglior posizionamento della stessa sul mercato AIM e maggiore appetibilità del titolo, grazie ai benefici derivanti dalla maggiore visibilità e all'accrescimento della liquidità dello stesso.

Pertanto, per il predetto motivo, il Consiglio di Amministrazione segnala l'opportunità di prevedere l'esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del c.c.



Alla luce di quanto esposto, l'esclusione del diritto di opzione è giustificata da un interesse della Società, ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del codice civile, quale l'ampliamento e la diversificazione della compagine azionaria, finalizzati a rendere più liquido il titolo sul mercato AIM.

C. DETERMINAZIONE DEL PREZZO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 27 aprile 2018 ha altresì deliberato di proporVi di determinare il prezzo minimo di emissione delle nuove azioni, derivanti dall'Aumento di Capitale, in euro 300 per azione, comprensivo di sovrapprezzo.

Si rammenta che l'art. 2441, comma 6 Cod. Civ. impone che la determinazione del prezzo di emissione, nel caso di esclusione del diritto di opzione per aumenti di capitale effettuati ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo e comma 5 Cod. Civ., sia effettuata "in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre".

La proposta di stabilire in euro 300 per azione (comprensivo di sovrapprezzo) il prezzo minimo per l'emissione si giustifica, ad avviso dello scrivente organo, in conformità a quanto prescritto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile.

Difatti, essendo il patrimonio netto alla data dell'ultimo documento contabile approvato (30 settembre 2017) pari a euro 10.168.043 ed il n. di azioni in circolazione alla data odierna pari a 185.463, il patrimonio netto per azione risulta pari a 54,82 Euro per azione.

D'altra parte, sebbene la Società non sia quotata su un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno tenere in considerazione anche i prezzi di chiusura del titolo sul mercato (sebbene non regolamentato) nell'ultimo semestre. Alla luce di ciò, anche considerate le medie semplice (326 euro) e ponderata (329 euro), nonché il trend del titolo, si ritiene adeguato il prezzo di 300 euro per azione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), il quale si attesta ben al di sopra del valore del patrimonio netto e comunque in linea con l'andamento del titolo sul mercato, anche in considerazione della circostanza che il prezzo minimo di emissione delle azioni rinvenienti dall'aumento di capitale deliberato dalla società in data 17 luglio 2017 è stato innalzato a euro 300 per azione (da 280 originariamente stabiliti), a seguito di positivo parere in merito rilasciato dal collegio sindacale in data 19 marzo 2018.

È inteso che qualora l'Assemblea dei soci deliberi positivamente in merito al secondo argomento all'ordine del giorno (frazionamento del titolo azionario), tale prezzo minimo sarà rideterminato proporzionalmente al nuovo numero di azioni derivante da detta delibera.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea che sia allo stesso conferito il potere di determinare, di volta in volta e nel rispetto del prezzo minimo sopra indicato, il prezzo di sottoscrizione delle azioni.

A tale proposito, vi segnaliamo che – fermo restando il prezzo minimo - il prezzo delle azioni sarà determinato secondo i criteri usualmente applicati nella prassi corrente, tenuto conto delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2441 del codice civile, delle condizioni dei mercati finanziari nazionali ed esteri, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse che la Società riceverà da parte dei potenziali investitori, nonché dell'andamento del titolo Abitare In sul mercato.

D. PERIODO DI ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

La proposta ha ad oggetto un aumento di capitale avente quale termine ultimo 5 anni decorrenti dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

E. STATUTO

All'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea dei soci conseguirà la modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale mediante l'introduzione di un nuovo comma del seguente tenore:

5.6 l'assemblea straordinaria dei soci in data [●] con Verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del [●] ([●]), per massimi nominali Euro 30.000.000 (trenta milioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c., da collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt.94 segg. del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art.34-ter del Regolamento 11971 del 1999).

2. FRAZIONAMENTO DEL TITOLO AZIONARIO

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Abitare In riunitosi in data 27 aprile 2018 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Straordinaria della Società, convocata presso lo studio del Notaio Caruso, in Milano, in piazza Cavour n.1, per il giorno 30 maggio 2018, ore 18.00 in prima convocazione e per il giorno 31 maggio 2018, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, la proposta di frazionare il titolo azionario Abitare In.

A. DESCRIZIONE E RAGIONI DELL'OPERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione propone di effettuare un frazionamento delle n. 187.129 azioni ordinarie prive di valore nominale che oggi compongono il capitale sociale di Abitare In in n. 1.871.290 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti, ed assegnazione, per ciascuna azione ordinaria ritirata ed annullata, di numero 10 azioni di nuova emissione.

Tale operazione non avrà alcun effetto sulla consistenza del capitale sociale della Società né sulle caratteristiche delle azioni.

Ove la proposta qui illustrata fosse approvata dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione stabilirà in accordo con Borsa Italiana S.p.A., la data di efficacia del frazionamento e di inizio di negoziazione dei nuovi titoli risultanti dallo stesso nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, e delle tempistiche di iscrizione della relativa delibera.



La proposta di frazionamento trae origine dalla circostanza che il titolo ha registrato nel tempo un andamento positivo ed ha conseguito un notevole rialzo del valore di mercato rispetto al prezzo iniziale di quotazione.

Difatti, la media dei prezzi di chiusura delle azioni Abitare degli ultimi 6 mesi riporta un valore pari a euro 326 e, di conseguenza, il pacchetto minimo negoziabile sul mercato (pari a n. 7 azioni) ha un controvalore di poco meno di 2.300 euro. Tali valori ben si discostano dai valori di quotazione (euro 138 per azione, pacchetto minimo di 14 azioni).

In ragione di ciò, al fine di facilitare le negoziazioni del titolo sul mercato e favorirne la liquidità, per renderlo attraente per una più ampia platea di investitori, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno procedere con detto stock split, nella misura 1:10.

B. DIRITTO DI RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica proposta non dia luogo a diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 Cod. Civ.

C. MODIFICA STATUTARIA

Qui di seguito si riporta il confronto dell'articolo che sarà oggetto di modifica a seguito dell'approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il testo proposto include, oltre alla modifica del primo comma, anche due modifiche "di coordinamento", in relazione agli aumenti di capitale sociale deliberati dall'assemblea in data 20 dicembre 2016 e 17 luglio 2017:

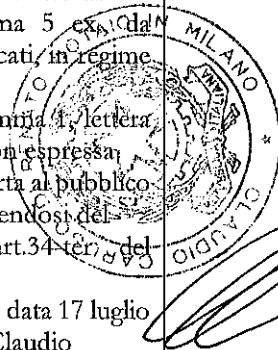
- Quanto all'aumento di capitale deliberato in data 20 dicembre 2016, lo stesso è stato approvato dall'assemblea per massimi nominali euro 5.000.000, mediante emissione di massime 31.250 azioni ordinarie. In considerazione della parziale esecuzione dello stesso, si rende necessario rideterminare il numero di azioni che possono essere emesse in ragione di tale aumento, mediante rapporto 1:10 delle sole azioni non ancora emesse.

Le azioni emesse in esecuzione del predetto aumento sono complessivamente 11.970, pertanto il numero massimo che può essere emesso è pari a 19.280, che, moltiplicato per 10, diventa 192.800. In ragione di ciò, il numero massimo di azioni emesse e da emettere nell'ambito di tale aumento è pari a 204.770.

Quanto all'aumento di capitale deliberato in data 17 luglio 2017, lo stesso è stato approvato dall'assemblea per massimi nominali euro 16.000.000, mediante emissione di massime 40.000 azioni ordinarie. In considerazione della parziale esecuzione dello stesso, si rende necessario rideterminare il numero di azioni che possono essere emesse in ragione di tale aumento, mediante rapporto 1:10 delle sole azioni non ancora emesse.

Le azioni emesse in esecuzione del predetto aumento sono complessivamente 24.213, pertanto il numero massimo che può essere emesso è pari a 15.787, che, moltiplicato per 10, diventa 157.870. In ragione di ciò, il numero massimo di azioni emesse e da emettere nell'ambito di tale aumento è pari a 182.083.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 5 - Capitale sociale e azioni 5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 93.564,50 (novantatremilacinquecentosessantaquattro/50) ed è diviso in 187.129 (centottantasettemilacentoventinove/00) azioni ordinarie prive del valore nominale. 5.2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. 5.3. Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"). 5.4 L'assemblea straordinaria dei soci in data 20 dicembre 2016 con verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 20 dicembre 2021 (duemilaventuno), per massimi nominali Euro 5.000.000 (cinquemilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 31.250 (trentunomiladuecentocinquanta) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale: aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441 comma 5 ex., da collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt.94 segg. del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art.34-ter del Regolamento 11971 del 1999). 5.5 L'assemblea straordinaria dei soci in data 17 luglio 2017 con verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 17 luglio 2022 (duemilaventicidue), per massimi nominali Euro 16.000.000	Articolo 5 - Capitale sociale e azioni 5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 93.564,50 (novantatremilacinquecentosessantaquattro /50) ed è diviso in 1.871.290 (unmilioneottocentosettantunomiladuecentoventidue/00) azioni ordinarie prive del valore nominale. 5.2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. 5.3. Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"). 5.4 L'assemblea straordinaria dei soci in data 20 dicembre 2016 con verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 20 dicembre 2021 (duemilaventuno), per massimi nominali Euro 5.000.000 (cinquemilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 204.770 (duecentoquattromilasettecentosettanta) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale: aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441 comma 5 ex., da collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt.94 segg. del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art.34-ter del Regolamento 11971 del 1999). 5.5 L'assemblea straordinaria dei soci in data 17 luglio 2017 con verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro



(sedicimilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 40.000 (quarantamila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, comma 5, c.c., da collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt.94 segg. del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art. 34-ter del Regolamento 11971 del 1999); (ii) di determinare il prezzo minimo di emissione delle nuove azioni in euro 280,00 (duecentottanta virgola zero zero) per azione, comprensivo di sovrapprezzo.	il termine ultimo del 17 luglio 2022 (duemilaventidue), per massimi nominali Euro 16.000.000 (sedicimilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 182.083 (centottantaduemilaottantatre) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, comma 5, c.c., da collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt.94 segg. del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art. 34-ter del Regolamento 11971 del 1999); (ii) di determinare il prezzo minimo di emissione delle nuove azioni in euro 280,00 (duecentottanta virgola zero zero) per azione, comprensivo di sovrapprezzo.
--	--

Sig.ri Azionisti,

in considerazione di quanto sopra illustrato, qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo pertanto, in caso di positivo parere sulla congruità del prezzo espresso dal collegio sindacale, ad esprimerVi in tal senso:

1. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, in una o più *tranche*, mediante offerta a terzi, e quindi con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del codice civile), per massimi Euro 30.000.000 (trenta milioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, con emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e con godimento regolare e avente come termine ultimo per la sottoscrizione 5 anni decorrenti dalla data di approvazione da parte dell'assemblea (*id est* [•]) da riservarsi alla sottoscrizione da parte degli Investitori Qualificati, come definiti dall'art.100 comma 1 lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter comma 1 lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 e 26 comma 1 lettera d) del Regolamento n.16190, del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni, in regime di esenzione di cui all'art. 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento Consob 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato;
2. di conferire all'organo amministrativo tutti i poteri necessari per dare materiale esecuzione all' aumento di capitale sopra indicato, ivi compreso, conformemente alla prassi di queste operazioni e alle esigenze di mercato, il potere di determinare i tempi, le modalità, i termini

e le condizioni del collocamento - fermo restando che l'offerta di sottoscrizione delle azioni non dovrà in alcun caso costituire una offerta al pubblico di cui agli artt. 93-bis e ss. e 100 del TUF - il numero definitivo delle azioni da emettere e di fissare - fermo restando il prezzo minimo - il prezzo definitivo di emissione delle azioni tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari nazionali ed esteri al momento dell'effettuazione dell'offerta, della quantità e della qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori, dei risultati raggiunti dalla Società e le prospettive di sviluppo della stessa, delle indicazioni e raccomandazioni delle istituzioni finanziarie incaricate del collocamento e dei consulenti della Società, e di quant'altro necessario per il buon fine dell'operazione, con potere inoltre di richiedere l'iscrizione dell'attestazione di cui all'art. 2444 del codice civile e il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 del codice civile e di apportare alla medesima delibera tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni, non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune, ai fini dell'iscrizione presso il Registro Imprese.

3. Di approvare la proposta di frazionamento delle n. 187.129 azioni ordinarie prive di valore nominale di Abitare In S.p.A. in n. 1.871.290 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni attualmente in circolazione, con rapporto 1:10.
4. Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato Dott. Marco Claudio Grillo, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario ed anche solo opportuno per dare materiale esecuzione alla delibera di frazionamento, ivi compreso il potere di richiedere l'iscrizione della delibera presso il Registro Imprese e il potere di apportare alla medesima delibera tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni, non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune, ai fini dell'iscrizione presso il Registro Imprese.
5. Di adottare le modifiche all'art. 5 dello statuto sociale conseguenti alle delibere tutte di cui sopra, ivi comprese le modifiche cd. "di coordinamento" come sopra specificate e le altre eventuali modifiche che si rendessero necessarie in ragione delle delibere di cui sopra.

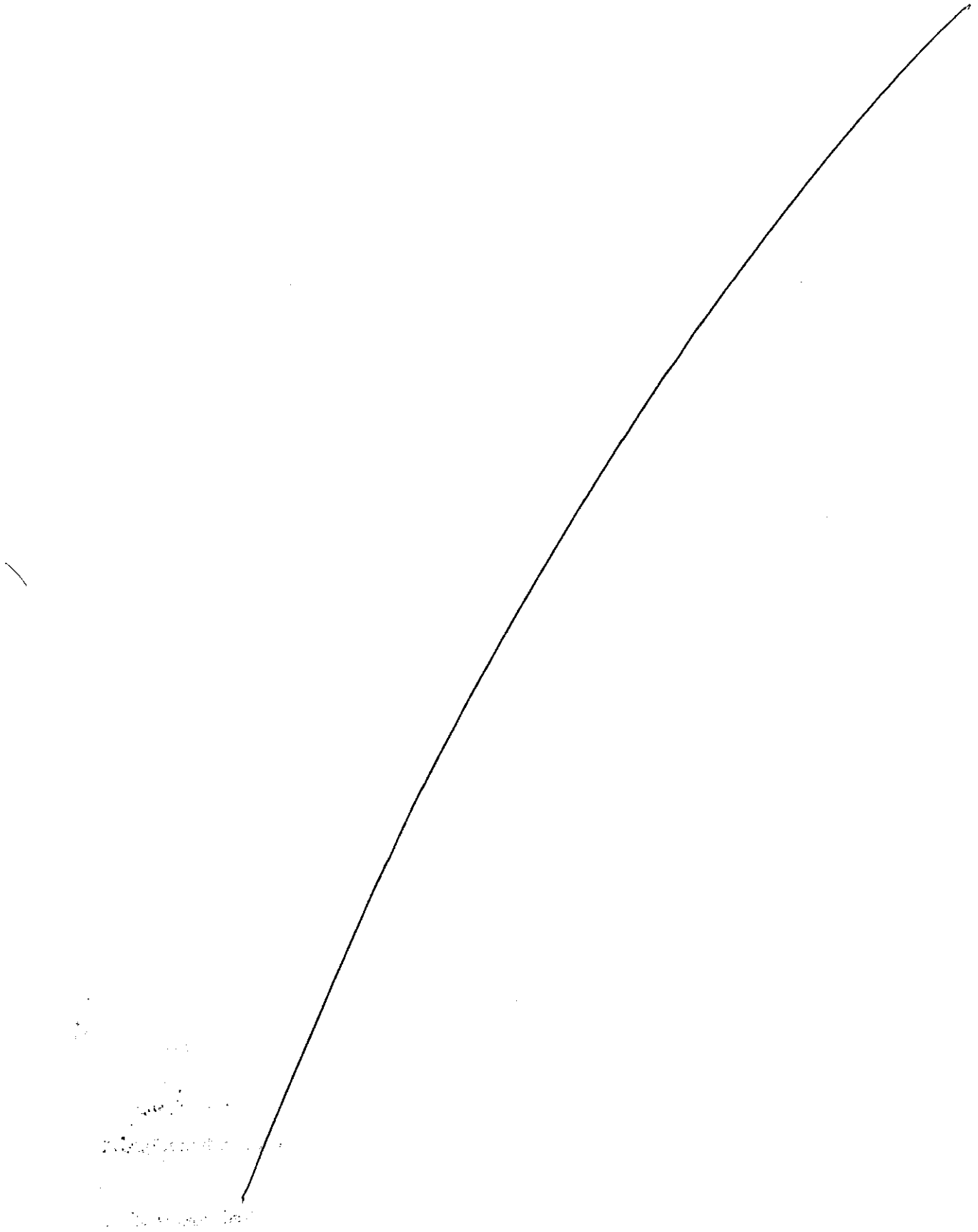
Milano, 5 maggio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

(Dott. Luigi Gozzini)





PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ "ABITARE IN S.P.A." SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI IN SEDE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

Al presidente dell'assemblea dei soci della società "Abitare In S.p.a."

Al presidente del consiglio di amministrazione della società "Abitare In S.p.a."

Sede legale in Milano, via Degli Olivetani 10/12, CF: 09281610965

Oggetto: *Parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 2441 comma 6 del codice civile).*

Premesso che:

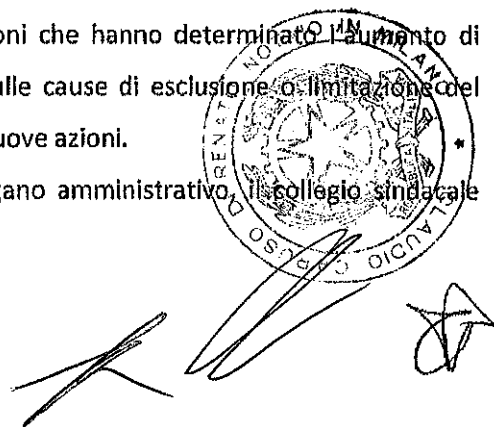
- ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., con deliberazione del 27.04.2018, il Consiglio di Amministrazione della società ha deciso di proporre all'assemblea dei soci l'aumento del capitale con emissione di nuove azioni, per le quali è prevista la seguente esclusione del diritto di opzione: aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, in una o più tranches, mediante offerta a terzi, e quindi con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del codice civile), per massimi Euro 30.000.000 (trenta milioni/00), comprensivi di sovrapprezzo mediante emissione nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e con godimento regolare, stabilendo come termine ultimo per la sottoscrizione 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di approvazione di detto aumento da parte dell'assemblea, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato. A tal fine lo stesso organo amministrativo ha convocato l'assemblea straordinaria dei soci per la data del 30 maggio 2018 alle ore 18.00, per deliberare in merito.

In data 05.05.2018, il collegio ha ricevuto dagli amministratori la relazione che illustra l'operazione e le ragioni dell'esclusione o della limitazione nei termini di legge.

Ciò premesso, è intenzione di questo collegio sottoporre all'attenzione dei soci il parere di accompagnamento alla relazione dell'organo amministrativo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c..

Tale relazione verte essenzialmente sulla fondatezza delle ragioni che hanno determinato l'aumento di capitale, sulla natura, tipologia e caratteristiche dello stesso, sulle cause di esclusione o limitazione del diritto di opzione e sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni.

Dall'esame della complessiva documentazione prodotta dall'organo amministrativo, il collegio sindacale osserva quanto segue:



- a) la relazione dell'organo amministrativo chiarisce la natura, le cause e il tipo di aumento di capitale che si intende proporre. In particolare la proposta di Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione è funzionale agli interessi della società, in quanto la Società registra la necessità di aumentare il flottante e, di conseguenza, la liquidità del titolo sul mercato. La scarsa liquidità del titolo non permette oggi di avere continuità nelle quotazioni di borsa, infatti, con una certa frequenza, per intere giornate di borsa aperta, non si registra neppure uno scambio di azioni, determinando una sostanziale stagnazione del titolo e una conseguente limitata attrazione di investitori interessati al mercato secondario.
- b) L'aumento di capitale prevede di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, in una o più tranches, mediante offerta a terzi, e quindi con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del codice civile), per massimi Euro 30.000.000 (trenta milioni/00), comprensivi di sovrapprezzo mediante emissione nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e con godimento regolare, stabilendo come termine ultimo per la sottoscrizione 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di approvazione di detto aumento da parte dell'assemblea, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato. Il prezzo minimo è stato stabilito in Euro 300 per azione, comprensivo di sovrapprezzo.

Il prezzo è stato determinato in base ai seguenti criteri:

- Il Consiglio d'Amministrazione ha ritenuto opportuno stabilire in Euro 300 il prezzo minimo per azione (compreso il sovrapprezzo) in conformità a quanto prescritto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, in base al valore del patrimonio netto della società, tenendo conto, altresì, dell'andamento delle quotazioni del titolo sul mercato AIM nell'ultimo semestre.

Difatti, essendo il patrimonio netto alla data dell'ultimo documento approvato (30.09.2017) pari a Euro 10.168.043 ed il n. di azioni in circolazione alla data odierna pari a 185.463, il patrimonio netto per azione risulta pari a 54,82 Euro per azione.

Di contro, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno tenere in considerazione anche l'andamento del titolo sul mercato (sebbene non regolamentato) nell'ultimo semestre, che evidenzia una media aritmetica pari a Euro 326 per azione e una media ponderata pari a Euro 329 per azione. Pertanto, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, la determinazione del prezzo minimo di emissione ad Euro 300 per azione, risulta congrua rispetto ai criteri considerati;

- Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea che sia allo stesso conferito il potere di determinare, di volta in volta e nel rispetto del prezzo minimo sopra indicato, il prezzo di sottoscrizione delle azioni, determinato secondo i criteri usualmente applicati nella prassi corrente, tenuto conto delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2441 del codice civile,



delle condizioni dei mercati finanziari nazionali ed esteri, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse che la Società riceverà da parte dei potenziali investitori, nonché dell'andamento del titolo Abitare In sul mercato.

In relazione ai contenuti della proposta formulata dal Cda, il Collegio Sindacale ha tenuto conto che il parere di congruità richiesto, così come previsto dal richiamato articolo 2441, c. 6 del codice civile, è volto alla tutela degli azionisti ai quali non spetta il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, c. 4 del codice civile.

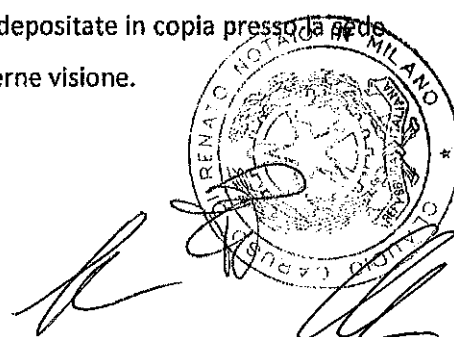
Analizzando le modalità attraverso cui il Cda è giunto alla determinazione del prezzo (sintetizzate nella Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 2441 comma 6 c.c.) e la quantificazione che di esso è stata effettuata, lo scrivente Collegio ha avuto modo di verificare come il Consiglio di Amministrazione abbia rispettato i criteri definiti nell'articolo 2441, c. 6 del c.c., compiendo le valutazioni necessarie a garantire la tutela degli azionisti a fronte dell'esclusione del diritto d'opzione. Lo scrivente Collegio ritiene tuttavia che tale valutazione di un prezzo minimo si possa ritenere congrua se osservata su un arco temporale più ridotto, rispetto ai 5 anni identificati dallo stesso Cda per procedere con le diverse *tranches* di aumento di capitale. Dall'analisi del patrimonio netto della Società e dell'andamento del titolo effettuate negli ultimi sei mesi, si ritiene che un periodo di osservazione di 12 (dodici) mesi dalla data di delibera di aumento del capitale da parte dell'Assemblea possa essere ritenuto più adeguato. Successivamente a tale periodo risulterà nuovamente necessario procedere a rideterminare un prezzo minimo di emissione e dunque procedere nuovamente con gli adempimenti di cui all'art. 2441 co. 6, posti a tutela degli azionisti esclusi dal diritto d'opzione.

In particolare si ritiene dunque che la determinazione di un prezzo minimo per azione di Euro 300 garantisca e tuteli adeguatamente i soci esclusi dal diritto di opzione, per un periodo di almeno dodici mesi.

Per quanto sopra evidenziato, lo scrivente Collegio esprime parere favorevole circa la congruità del prezzo di emissione delle azioni con esclusione del diritto d'opzione per il periodo di dodici mesi, come sopra determinato.

Il collegio sindacale esprime parere favorevole alla proposta di aumento di capitale di cui alla relazione dell'organo amministrativo del 05 maggio 2018.

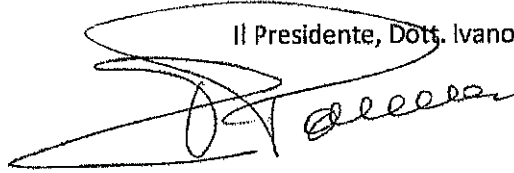
Tali osservazioni, unitamente alla relazione degli amministratori, saranno depositate in copia presso la sede legale della società entro il 15 maggio 2018, affinché i soci possano prenderne visione.

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "NOTAIO MILANO" and "CANTU'".

Milano, 07.05.2018

Per Il collegio sindacale

Il Presidente, Dott. Ivano Passoni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivano Passoni', is written over a large, loopy, circular scribble.

Per presa visione,

il presidente del consiglio di amministrazione

Bollo assolto mediante M.U.I. ai sensi del D.M. 22.2.2007.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 3,4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 - Denominazione

1.1. E' costituita una società per azioni con la denominazione

"Abitare In S.p.A."

(di seguito definita la "**Società**").

Articolo 2 - Sede

2.1. La Società ha sede in Milano.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere Italia che all'estero, unità locali operative (succursali, filiali amministrative senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Articolo 3 - Oggetto

3.1. La Società ha per oggetto:

- la ricerca, l'individuazione, lo sviluppo, la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione, la trasformazione, la gestione, la manutenzione di immobili in genere, situati sia in Italia sia all'estero, per conto proprio e/o per conto di terzi;

l'acquisizione e la cessione a qualunque titolo, inclusi l'acquisto, la vendita, la permuta, l'affitto, la locazione, la sub-locazione di immobili in genere, situati sia in Italia che all'estero, con particolare riferimento ad aree di terreno edificabili;

- la prestazione di servizi di consulenza e assistenza tecnico professionale, l'organizzazione di eventi e la realizzazione di campagne pubblicitarie in merito ad attività di sviluppo immobiliare per conto proprio e/o per conto di terzi e l'esercizio di studi di mercato e sondaggi d'opinione;

- il commercio al dettaglio di mobili, di articoli per l'illuminazione e altri articoli per la casa (quali, a titolo meramente esemplificativo, impianti hi-fi ed elettrodomestici).

3.2. La Società può compiere tutte le operazioni commerciali immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate, e in particolare la Società potrà:

compiere operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale;

- costituire nuove società veicolo ove conferire i vari progetti immobiliari e/o per la gestione degli stessi e/o per il conseguimento dell'oggetto sociale;

- assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, enti, consorzi o imprese aventi oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio, nel rispetto del disposto dell'art.2361 C.C. e con esclusione del collocamento delle stesse, nonché assumere la veste di associato o di associata, consorzarsi con altri enti e società e partecipare a raggruppamenti temporanei di imprese;

- stipulare contratti di leasing e locazione finanziaria e di noleggio dal lato passivo; acquisire finanziamenti e provviste finanziarie in genere da privati, società, banche e altre strutture che esercitano il credito, contrarre mutui passivi (ipotecari e non);

- prestare avalli, fidejussioni, cauzioni e altre garanzie reali e/o personali, anche a favore di terzi, se nell'interesse della Società, e potrà compiere, in sintesi e senza alcuna restrizione, tutte le operazioni atte a favorire il conseguimento dell'oggetto sociale. Restano, in ogni caso, escluse dall'oggetto sociale tutte le attività protette, per le quali la legge richiede requisiti ed autorizzazioni particolari oppure iscrizioni in albi speciali.

3.3. Il tutto con esclusione delle attività per le quali la vigente normativa vieta l'esercizio in forma societaria, e con esclusione delle attività riservate alle società di mediazione mobiliare, nonché nel rispetto del D.P.R. 1.9.1993 n.385, della Delibera del C.I.C.R. del 3 marzo 1994 e della Legge 3 febbraio 1989 n.39.

Articolo 4 - Durata

4.1. La durata della Società è fissata fino al **trentuno dicembre duemilacinquanta**, e può essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 5 - Capitale sociale e azioni

5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 94.397,50 (novantaquattromilatrecentonovantasette virgola cinquanta) ed è diviso in 1.887.950 (unmilioneottocentottantasettemilanovecentocinquanta) azioni ordinarie prive del valore nominale.

5.2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

5.3. Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF").

5.4 L'assemblea straordinaria dei soci in data 20 dicembre 2016 con verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 20 dicembre 2021 (duemilaventuno), per massimi nominali Euro 5.000.000 (cinquemilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 204.770 (duecentoquattromilasettecentosettanta) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale: aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441 comma 5 ex., da collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt.94 segg. del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art.34-ter del Regolamento 11971 del 1999).

5.5 L'assemblea straordinaria dei soci in data 17 luglio 2017 con verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 17 luglio 2022 (duemilaventidue), per massimi nominali Euro 16.000.000 (sedecimilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 165.080 (centosessantacinquemilaottanta) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, comma 5, c.c., da collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt.94 segg. del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art. 34-ter del Regolamento 11971 del 1999); (ii) di determinare il prezzo minimo di emissione delle nuove azioni in euro 280,00 (duecentottanta virgola zero zero) per azione, comprensivo di sovrapprezzo.

5.6 L'assemblea straordinaria dei soci in data 30 maggio 2018 con verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 maggio 2023, per massimi nominali Euro 30.000.000 (trenta milioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c., da collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt.94 segg. del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art.34-ter del Regolamento 11971 del 1999).

Articolo 6 - Conferimenti e finanziamenti dei soci

6.1. I conferimenti dei soci possono avere a oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea.

6.2. I soci possono finanziare la Società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 7 - Formazione e variazioni del capitale sociale

7.1. Sia in sede di costituzione della Società sia in sede di decisione di aumento del capitale sociale può essere derogato il disposto dell'articolo 2342, comma 1, del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

7.2. Nel caso in cui si proceda alla riduzione del capitale sociale con annullamento delle azioni, ai sensi dell'articolo 2343, comma 4, del codice civile, può essere stabilita una diversa ripartizione delle azioni medesime.

7.3. L'assemblea potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

Articolo 8 - Trasferibilità e negoziazione delle azioni

8.1. Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto a un voto.

8.2. Per trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento, della costituzione e/o della cessione ad altri soci o a terzi del diritto di proprietà e/o dei diritti reali (tra cui il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) aventi a oggetto le azioni della Società.

8.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli artt. 77-bis e ss. del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Articolo 9 - Identificazione degli azionisti

9.1. La Società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti a essi intestati.

9.2. La Società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti tra i soci richiedenti in proporzione alle rispettive percentuali di partecipazione al capitale sociale (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della Società).

La Società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della Società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti.

I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 10 - Categorie di azioni e altri strumenti finanziari

10.1. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrants" e "warrants", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita all'organo amministrativo, fermo restando quanto previsto dall'art. 2420-ter c.c..

10.2. La Società potrà, altresì, emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita all'organo amministrativo, fatta salva la competenza inderogabile dell'assemblea straordinaria in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 del codice civile.

10.3. Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le eventuali sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

10.4. L'emissione di azioni potrà avvenire anche mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 11 - Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti e dei patti parasociali

11.1. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni) e

sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 del TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

11.2. Ai fini del presente articolo:

(i) per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni della Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;

(ii) per partecipazione rilevante si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o riduzione) delle soglie del 5% (cinque per cento), 10% (dieci per cento), 15% (quindici per cento), 20% (venti per cento), 25% (venticinque per cento), 30% (trenta per cento), 35% (trentacinque per cento), 40% (quaranta per cento), 45% (quarantacinque per cento), 50% (cinquanta per cento), 66,6% (sessantasei virgola sei per cento), 75% (settantacinque per cento), 90% (novanta per cento) e 95% (novantacinque per cento) del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.

11.3. Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

11.4. La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

11.5. Sono, inoltre, comunicati alla Società - con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipulazione - i patti parasociali, in qualunque forma stipulati:

- a. aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società;
- b. che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto;
- c. che pongono limiti al trasferimento delle azioni della Società o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
- d. che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera c);
- e. aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla Società;
- f. volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.

11.6. A cura dell'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, i patti parasociali sono pubblicati per estratto sul sito internet della Società.

11.7. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 11 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'art.2377 C.C.

11.8. Le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 12 - OPA endosocietaria

12.1. A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca delle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dagli articoli 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF, in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia (di seguito, congiuntamente, le "Norme TUF"). Con riferimento al paragrafo precedente, spetteranno al Consiglio di Amministrazione le attribuzioni dell'Autorità di Vigilanza previste dal TUF, 12.2. La disciplina di cui alle Norme TUF richiamata è

quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente articolo 13 dello Statuto.

12.3. Resta inteso che l'articolo 111 del TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

12.4. Lo svolgimento delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio sarà concordato con il collegio dei probiviri con sede presso Borsa Italiana S.p.A. (il "Panel").

12.5. Nei limiti delle disposizioni di legge applicabili tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente articolo 13 dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al Panel. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro trenta giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, d'intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

12.6. La Società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che possa insorgere in relazione all'offerta pubblica di acquisto. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta.

12.7. Il Panel esercita i propri poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A..

12.8. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

Articolo 13 - Recesso dei soci

13.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dall'art.2437 c. c. e negli altri casi previsti dalla legge.

13.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso:

- in caso di proroga del termine di durata della Società;
- in caso di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 14 - Competenze dell'assemblea

14.1. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

14.2. L'eventuale attribuzione all'organo amministrativo di cui all' Articolo 22 (Organo Amministrativo) del presente Statuto di delibere che per legge spettano all'assemblea, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

14.3. In caso di conflitto tra le decisioni assunte dall'assemblea e quelle assunte dall'organo amministrativo prevalgono le prime.

Articolo 15 - Convocazione dell'assemblea

15.1. L'assemblea è convocata con avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF - Milano Finanza", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. L'assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

15.2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art.2364 II comma c.c., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

15.3. L'assemblea è convocata ogniqualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario od opportuno oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dai soci che rappresentino almeno il 5% (cinque) per cento del capitale sociale.

Pur in mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita in presenza dell'intero capitale sociale e della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Articolo 16 - Integrazione e domande sull'ordine del giorno

16.1. I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti.

16.2. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione.

16.3. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

16.4. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

16.5. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 17 - Preventiva autorizzazione assembleare

17.1. Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364 primo comma numero 5 c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

c. revoca dell'ammissione a quotazione sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capital delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia. Resta inteso che la revoca dell'ammissione alle negoziazioni non dovrà essere preventivamente approvata dall'assemblea ordinaria in caso di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

Articolo 18 - Intervento e voto

18.1 La legittimazione all'intervento nelle assemblee e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

18.2. Ciascun socio avente diritto a intervenire può farsi rappresentare da altri con delega scritta, consegnata al delegato anche via fax o posta elettronica purché sia assicurata la provenienza da parte del delegante. La delega può essere conferita per una sola assemblea, con effetto anche per le successive convocazioni.

18.3. L'assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 19 - Svolgimento dell'assemblea e verbalizzazione

19.1. L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero, in caso di sua assenza o rinunzia, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

19.2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

19.3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

19.4. Le riunioni assembleari sono constatate da un verbale redatto dal segretario e sottoscritto da lui stesso oltre che dal presidente.

19.5. Nei casi di legge e quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 20 - Quorum assembleari

20.1. L'assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima convocazione sia in seconda convocazione, ovvero in successive convocazioni, è regolarmente costituita ai sensi di legge.

20.2. L'assemblea ordinaria e straordinaria, in prima e seconda convocazione o in successive convocazioni, delibera con le maggioranze di legge, tranne quanto di seguito indicato con riferimento all'assemblea straordinaria.

20.3. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano i 2/3 (due terzi) del capitale sociale sulle seguenti materie:

a. materie indicate al comma 5 dell'art. 2369 cod. civ.;

b. modifiche alle previsioni statutarie in tema di quorum rafforzati per le delibere del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 22.4 dello Statuto;

c. aumenti di capitale c.d. riservati, con esclusione del diritto di opzione ad eccezione degli aumenti di capitale di cui all'art.2441, comma 4, 1° periodo, del codice civile, o destinati a piani di incentivazione rivolti ai dipendenti e agli amministratori della Società e delle società controllate dalla Società ai sensi dell'art.2359, comma 1, numero 1, del codice civile.

20.4. La revoca dell'ammissione a quotazione all'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della Società dovrà essere approvata da non meno del 90% (novanta per cento) dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ordinaria ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia come di volta in volta integrato e modificato.

20.5. Negli altri casi l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge.

Articolo 21 - Operazioni con parti correlate

21.1. Ai fini di quanto previsto nel presente articolo, per la nozione di operazioni con parti correlate, operazioni di maggiore rilevanza, comitato operazioni parti correlate e soci non correlati, si fa riferimento alla procedura per le operazioni con parti correlate adottata e pubblicata dalla Società sul proprio sito internet (la "Procedura") e alla normativa pro tempore vigente in materia di operazioni con parti correlate.

21.2. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza dell'assemblea, o che debbano essere da questa autorizzate o sottoposte all'assemblea in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, sono deliberate con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

21.3. Le operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate di competenza del consiglio di amministrazione possono essere approvate dal consiglio in presenza di un parere contrario del comitato operazioni parti correlate, o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati da tale comitato, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'assemblea ordinaria della Società.

21.4. L'assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è impedito qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione. Come previsto dalla Procedura, il compimento dell'operazione è impedito solamente qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale con diritto di voto.

21.5. Le operazioni con parti correlate, che non siano di competenza dell'assemblea e che non debbano essere da questa autorizzate, in caso d'urgenza, sono concluse applicando le specifiche regole stabilite dalla Procedura.

Articolo 22 - Organo Amministrativo

22.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) di cui almeno uno di essi deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 comma 3 del TUF.

22.2. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

22.3. Al consiglio di amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge e dallo Statuto.

22.4. Al consiglio di amministrazione è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 -bis c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c..

22.5. Il consiglio di amministrazione può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

22.6. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui al 2381 c.c. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. Qualora vengano costituiti uno o più comitati esecutivi, la relativa composizione e le regole di funzionamento sono demandate alle determinazioni del consiglio di amministrazione medesimo.

22.7. Sono di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione e pertanto non possono formare oggetto di delega le seguenti materie:

- a) approvazione e modifica del business plan e del budget;
- b) trasferimento, sottoscrizione, acquisto o cessione, a qualsiasi titolo, di partecipazioni, aziende e rami d'azienda per operazioni di importo superiore ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) per singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate;
- c) sottoscrizione di contratti di affitto d'azienda e/o rami d'azienda per importi superiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) per ogni singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate;
- d) trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, di diritti reali immobiliari, costituzione di diritti reali su beni immobili e mobili e stipula di contratti di locazione finanziaria immobiliare per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per ogni singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate;
- e) trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, concessione in licenza di diritti di proprietà intellettuale (ivi inclusi, senza limitazione, marchi, brevetti, nomi a dominio) per importi superiori ad Euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero) per ogni singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate;
- f) stipulazione o modifica di contratti di finanziamento per importi pari o superiori ad Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero);
- g) richiesta di emissione di fidejussioni, per importi superiori per ogni singola operazione ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) e per un importo complessivo per anno solare superiore ad Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila virgola zero zero);

- h) costituzione di depositi cauzionali per importi superiori ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) per singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate;
- i) compimento di operazioni bancarie, diverse da quelle indicate al punto g. che precede e da operazioni di sconto di fatture, per importi superiori ad Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) per ogni singola operazione o complessivamente per operazioni tra esse collegate e richieste di accensione di mutui per qualsiasi importo;
- j) approvazione di piani di incentivazione annuali destinati ai dipendenti aventi ad oggetto azioni e/o strumenti finanziari partecipativi emessi dalla Società;
- k) operazioni con parti correlate non esenti ai sensi del regolamento operazioni parti correlate;
- l) proposte da sottoporre all'assemblea dei soci nelle materie per le quali lo Statuto prevede delle maggioranze assembleari qualificate, nonché ogni proposta da sottoporre all'assemblea in relazione ad operazioni sul capitale;
- m) decisioni in merito alla partecipazione e all'esercizio del diritto di voto negli organi delle controllate e collegate in relazione ad eventuali operazioni di natura straordinaria o aventi ad oggetto una delle operazioni di cui ai precedenti punti da d) a j).

Articolo 23 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

23.1. Il consiglio di amministrazione si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

23.2. Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

23.3. Il consiglio di amministrazione viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

23.4. Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

23.5. Qualora il numero dei consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente in caso di parità.

23.6. Il voto prevalente del Presidente non opera in caso di votazioni che abbiano ad oggetto materie non delegabili dal consiglio di amministrazione, le operazioni con parti correlate, nonché le materie previste dall'art. 22.4 del presente Statuto.

23.7. Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. e a eccezione delle materie di cui ai precedenti artt. 22.4 e 22.7, a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero a uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

23.8. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

23.9. È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Articolo 24 - Presidente del consiglio di amministrazione

24.1. Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo alla Società.

Articolo 25 - Nomina e sostituzione degli amministratori

25.1. Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, siano ad un massimo di tre esercizi, sono rieleggibili e sono assoggettati al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

25.2. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a 7 e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

25.3. Le liste devono contenere almeno 1 (un) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF.

25.4. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

25.5. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

25.6. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

25.7. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

25.8. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono :

- a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati, tutti i componenti del consiglio di amministrazione (di cui 1 (uno) indipendente);
- b. nel caso di parità di voti tra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio;
- c. nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

25.9. Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

25.10. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

25.11. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli mediante il sistema di cooptazione con soggetti iscritti nella medesima lista che aveva ottenuto il maggior numero di voti o, qualora ciò non sia possibile, con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea che provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione.

25.12. Qualora i soggetti cooptati non presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente articolo - provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

25.13 Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

25.14 Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

25.15 Il venir meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore.

25.16 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 26 - Rappresentanza della Società

26.1. La rappresentanza legale della Società spetta ai consiglieri delegati o al presidente dell'eventuale comitato esecutivo, se nominati e nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti e, in loro difetto, e al presidente del consiglio di amministrazione.

26.2. In caso di nomina di consiglieri delegati, a essi spetta la rappresentanza della Società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

26.3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli istitori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 27 - Compensi degli amministratori

27.1. Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

27.2. L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal consiglio di amministrazione stesso, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 28 - Collegio sindacale

28.1. Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 2399 del codice civile. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa applicabile.

28.2. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

28.3. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

28.4. Un socio non può presentare, né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

28.5. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di

azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

28.6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

28.7. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi tre candidati dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il candidato indicato come primo nominativo nella lista sarà anche nominato quale presidente del collegio sindacale.

28.8. Risulteranno eletti sindaci supplenti il terzo ed il quarto candidato indicati nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

28.9. Nel caso di parità di voti tra più liste si procede ad una votazione a ballottaggio.

28.10. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

28.11. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti, ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

28.12. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

28.13. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dell'incarico di un sindaco effettivo, subentra il supplente più anziano, fino alla successiva assemblea.

28.14. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente più anziano.

28.15. In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti tra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il sindaco effettivo più anziano appartenente alla lista del presidente cessato.

28.16. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

28.17. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termini di legge.

28.18. Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il collegio sindacale si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione.

Articolo 29 - Revisore legale dei conti

29.1. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in base alla normativa vigente.

29.2. Qualora le azioni o altri strumenti finanziari eventualmente emessi dalla Società siano negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da una società di revisione iscritta all'albo speciale previste dalla normativa vigente.

Articolo 30 - Esercizi sociali e bilancio

30.1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Articolo 31 - Utili e dividendi

31.1. Gli utili risultanti dal bilancio regolarmente approvato, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere destinati a riserva o distribuiti ai soci, secondo quanto dagli stessi deciso.

31.2. Il consiglio di amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433-bis del Codice Civile.

Articolo 32 - Scioglimento

32.1. In ogni caso di scioglimento della Società, si applicano le norme di legge.

Articolo 33 - Disposizioni generali

33.1. Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società per azioni nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle azioni della Società, il Regolamento Emittenti AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

33.2. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'AIM Italia o anche indipendentemente da ciò, le azioni della Società risultassero essere diffuse tra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt.2325-bis c.c. 111-bis delle disposizione di attuazione al c.c. e 116 del TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria) nei confronti delle società con azioni diffuse tra il pubblico e decadranno automaticamente tutte le clausole del presente Statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

Firmato: Luigi Francesco Gozzini

Firmato: Claudio Caruso - Notaio (L.S.)



Abitare In®

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI ABITARE IN S.P.A. CONVOCATA PER IL GIORNO 30 MAGGIO
2018 IN PRIMA CONVOCAZIONE E PER IL GIORNO 31 MAGGIO 2018 IN SECONDA CONVOCAZIONE

(Relazione predisposta anche ai sensi dell'art. 2441 comma 6 del codice civile)



1. PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE A PAGAMENTO, IN DENARO, IN VIA SCINDIBILE IN UNA O PIU' *TRANCHE*, MEDIANTE OFFERTA A TERZI, E QUINDI CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE (AI SENSI DELL'ART. 2441 COMMA 5 DEL CODICE CIVILE), PER MASSIMI EURO 30.000.000 (TRENTAMILIONI), COMPRENSIVI DI SOVRAPPREZZO, MEDIANTE EMISSIONE DI NUOVE AZIONI ORDINARIE PRIVE DEL VALORE NOMINALE E CON GODIMENTO REGOLARE AVENTE COME TERMINE ULTIMO PER LA SOTTOSCRIZIONE 5 ANNI DECORRENTI DALLA DATA DI APPROVAZIONE DELLO STESSO DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DA RISERVARSI ALLA SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEGLI INVESTITORI QUALIFICATI - come definiti dall'art.100 comma 1 lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter comma 1 lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 e 26 comma 1 lettera d) del Regolamento n.16190, del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni – IN REGIME DI ESENZIONE DI CUI ALL'ART. 34-TER, COMMA 1, LETTERA B) DEL REGOLAMENTO CONSOB 11971 DEL 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO E INTEGRATO.

Signori azionisti,

Spettabile Collegio Sindacale,

il Consiglio di Amministrazione di Abitare In S.p.A. (di seguito, la "Società"), riunitosi in data 27 aprile 2018, ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Straordinaria della Società, convocata presso lo studio del Notaio Caruso, in Milano, in piazza Cavour n.1, per il giorno 30 maggio 2018, ore 18.00 in prima convocazione e per il giorno 31 maggio 2018, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, la proposta di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, in una o più *tranche*, mediante offerta a terzi, e quindi con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del codice civile), per massimi Euro 30.000.000 (trenta milioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e con godimento regolare, avente come termine ultimo per la sottoscrizione 5 anni decorrenti dalla di approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea, da riservarsi alla sottoscrizione da parte degli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato.

A. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocato in assemblea straordinaria per discutere e deliberare sull'aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, in una o più *tranche*, per complessivi Euro 30.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441 comma 5 del codice civile, avente come termine ultimo per la sottoscrizione 5 anni decorrenti dall'approvazione da parte dell'assemblea, da riservarsi alla sottoscrizione da parte degli Investitori Qualificati (di seguito, "*Aumento di Capitale*").

L'offerta in sottoscrizione delle azioni rinvenienti da detto aumento di capitale rientra tra le fattispecie per le quali è prevista l'esclusione dall'obbligo di redigere il prospetto informativo, secondo quanto previsto all'art. 34-ter, lett. B del Regolamento Emittenti, trattandosi di offerta riservata a investitori qualificati.

Come noto, nel corso degli ultimi 12 mesi la Società si è aggiudicata (mediante contratti preliminari) un consistente portafoglio aree, cui corrisponderanno, nei prossimi anni, altrettanti progetti di sviluppo immobiliare. Ebbene, la proposta di aumento del capitale oggetto di odierna discussione si inserisce in questo contesto di sviluppo della Società, con lo scopo di migliorarne la patrimonializzazione.

Le azioni rinvenienti dall'Aumento di Capitale saranno azioni ordinarie Abitare In S.p.A., prive del valore nominale, avranno lo stesso godimento delle azioni ordinarie Abitare In attualmente in circolazione e garantiranno ai relativi sottoscrittori pari diritti rispetto alle azioni ordinarie della Società già in circolazione alla data dell'emissione.

Al suddetto Aumento di capitale saranno applicate le disposizioni previste dall'art. 2441 comma 6 del codice civile in materia di esclusione del diritto di opzione. A tale proposito, l'organo amministrativo della Società ha predisposto la presente Relazione sull'operazione, la quale sarà trasmessa al collegio sindacale nei termini di legge.

La proposta del Consiglio di Amministrazione è di riservare l'Aumento di Capitale agli Investitori Qualificati - come definiti dall'art.100 comma 1 lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter comma 1 lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 e 26 comma 1 lettera d) del Regolamento n.16190, del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni.

B. RAGIONI DELL'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

La proposta di esclusione del diritto di opzione è motivata dall'obiettivo della Società di aumentare il flottante e, di conseguenza, la liquidità del titolo sul mercato.

Difatti, come noto, le azioni di Abitare In S.p.A. sono negoziate sul sistema AIM Italia, Mercato Alternativo del Capitale. Sebbene il flottante rispetti i requisiti formali previsti dal Regolamento Emittenti AIM, lo scrivente organo ritiene che lo stesso sia comunque troppo ridotto e, soprattutto, troppo poco diversificato per consentire un adeguato andamento delle quotazioni. Ebbene, riteniamo che la circostanza di avere un flottante limitato non favorisca la Società, in relazione alla scarsa liquidità del titolo ed alle conseguenze in termini di discontinuità delle quotazioni di borsa e del marginale interesse suscitato presso gli investitori. Infatti, con una certa frequenza, per intere giornate di borsa aperta, non si registra neppure uno scambio di azioni, determinando una sostanziale stagnazione del titolo e una conseguente limitata attrazione di investitori interessati al mercato secondario. Per tale ragione, si ritiene che l'aumento del flottante e l'ingresso di nuovi investitori istituzionali nella compagine azionaria della Società, con conseguente ampliamento e diversificazione della stessa, rappresenti l'interesse della Società all'esclusione del diritto di opzione. Invero, ciò comporterebbe un miglior posizionamento della stessa sul mercato AIM e maggiore appetibilità del titolo, grazie ai benefici derivanti dalla maggiore visibilità e all'accrescimento della liquidità dello stesso.

Pertanto, per il predetto motivo, il Consiglio di Amministrazione segnala l'opportunità di prevedere l'esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del c.c.



Alla luce di quanto esposto, l'esclusione del diritto di opzione è giustificata da un interesse della Società, ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del codice civile, quale l'ampliamento e la diversificazione della compagine azionaria, finalizzati a rendere più liquido il titolo sul mercato AIM.

C. DETERMINAZIONE DEL PREZZO MINIMO DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI EMISSIONE

Il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 27 aprile 2018 ha altresì deliberato di proporVi di determinare il prezzo minimo di emissione delle nuove azioni, derivanti dall'Aumento di Capitale, in euro 300 per azione, comprensivo di sovrapprezzo.

Si rammenta che l'art. 2441, comma 6 Cod. Civ. impone che la determinazione del prezzo di emissione, nel caso di esclusione del diritto di opzione per aumenti di capitale effettuati ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo e comma 5 Cod. Civ., sia effettuata "in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre".

La proposta di stabilire in euro 300 per azione (comprensivo di sovrapprezzo) il prezzo minimo per l'emissione si giustifica, ad avviso dello scrivente organo, in conformità a quanto prescritto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile.

Difatti, essendo il patrimonio netto alla data dell'ultimo documento contabile approvato (30 settembre 2017) pari a euro 10.168.043 ed il n. di azioni in circolazione alla data odierna pari a 185.463, il patrimonio netto per azione risulta pari a 54,82 Euro per azione.

D'altra parte, sebbene la Società non sia quotata su un mercato regolamentato, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno tenere in considerazione anche i prezzi di chiusura del titolo sul mercato (sebbene non regolamentato) nell'ultimo semestre. Alla luce di ciò, anche considerate le medie semplice (326 euro) e ponderata (329 euro), nonché il trend del titolo, si ritiene adeguato il prezzo di 300 euro per azione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), il quale si attesta ben al di sopra del valore del patrimonio netto e comunque in linea con l'andamento del titolo sul mercato, anche in considerazione della circostanza che il prezzo minimo di emissione delle azioni rinvenienti dall'aumento di capitale deliberato dalla società in data 17 luglio 2017 è stato innalzato a euro 300 per azione (da 280 originariamente stabiliti), a seguito di positivo parere in merito rilasciato dal collegio sindacale in data 19 marzo 2018.

È inteso che qualora l'Assemblea dei soci deliberi positivamente in merito al secondo argomento all'ordine del giorno (frazionamento del titolo azionario), tale prezzo minimo sarà rideterminato proporzionalmente al nuovo numero di azioni derivante da detta delibera.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea che sia allo stesso conferito il potere di determinare, di volta in volta e nel rispetto del prezzo minimo sopra indicato, il prezzo di sottoscrizione delle azioni.

A tale proposito, vi segnaliamo che – fermo restando il prezzo minimo - il prezzo delle azioni sarà determinato secondo i criteri usualmente applicati nella prassi corrente, tenuto conto delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2441 del codice civile, delle condizioni dei mercati finanziari nazionali ed esteri, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse che la Società riceverà da parte dei potenziali investitori, nonché dell'andamento del titolo Abitare In sul mercato.

D. PERIODO DI ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE

La proposta ha ad oggetto un aumento di capitale avente quale termine ultimo 5 anni decorrenti dalla data di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.

E. STATUTO

All'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea dei soci conseguirà la modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale mediante l'introduzione di un nuovo comma del seguente tenore:

5.6 l'assemblea straordinaria dei soci in data [●] con Verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del [●] ([●]), per massimi nominali Euro 30.000.000 (trenta milioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 comma 5 c.c., da collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt.94 segg. del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art.34-ter del Regolamento 11971 del 1999).

2. FRAZIONAMENTO DEL TITOLO AZIONARIO

Signori Azionisti,

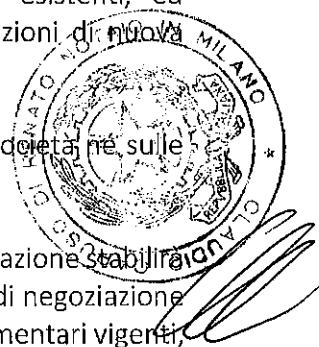
Il Consiglio di Amministrazione di Abitare In riunitosi in data 27 aprile 2018 ha deliberato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea Straordinaria della Società, convocata presso lo studio del Notaio Caruso, in Milano, in piazza Cavour n.1, per il giorno 30 maggio 2018, ore 18.00 in prima convocazione e per il giorno 31 maggio 2018, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, la proposta di frazionare il titolo azionario Abitare In.

A. DESCRIZIONE E RAGIONI DELL'OPERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione propone di effettuare un frazionamento delle n. 187.129 azioni ordinarie prive di valore nominale che oggi compongono il capitale sociale di Abitare In in n. 1.871.290 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti, ed assegnazione, per ciascuna azione ordinaria ritirata ed annullata, di numero 10 azioni di nuova emissione.

Tale operazione non avrà alcun effetto sulla consistenza del capitale sociale della Società né sulle caratteristiche delle azioni.

Ove la proposta qui illustrata fosse approvata dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione stabilirà in accordo con Borsa Italiana S.p.A., la data di efficacia del frazionamento e di inizio di negoziazione dei nuovi titoli risultanti dallo stesso nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, e delle tempistiche di iscrizione della relativa delibera.



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

La proposta di frazionamento trae origine dalla circostanza che il titolo ha registrato nel tempo un andamento positivo ed ha conseguito un notevole rialzo del valore di mercato rispetto al prezzo iniziale di quotazione.

Difatti, la media dei prezzi di chiusura delle azioni Abitare degli ultimi 6 mesi riporta un valore pari a euro 326 e, di conseguenza, il pacchetto minimo negoziabile sul mercato (pari a n. 7 azioni) ha un controvalore di poco meno di 2.300 euro. Tali valori ben si discostano dai valori di quotazione (euro 138 per azione, pacchetto minimo di 14 azioni).

In ragione di ciò, al fine di facilitare le negoziazioni del titolo sul mercato e favorirne la liquidità, per renderlo attraente per una più ampia platea di investitori, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno procedere con detto stock split, nella misura 1:10.

B. DIRITTO DI RECESSO

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la modifica proposta non dia luogo a diritto di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 2437 Cod. Civ.

C. MODIFICA STATUTARIA

Qui di seguito si riporta il confronto dell'articolo che sarà oggetto di modifica a seguito dell'approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione.

Il testo proposto include, oltre alla modifica del primo comma, anche due modifiche "di coordinamento", in relazione agli aumenti di capitale sociale deliberati dall'assemblea in data 20 dicembre 2016 e 17 luglio 2017:

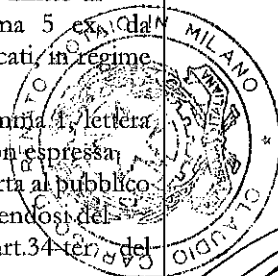
- Quanto all'aumento di capitale deliberato in data 20 dicembre 2016, lo stesso è stato approvato dall'assemblea per massimi nominali euro 5.000.000, mediante emissione di massime 31.250 azioni ordinarie. In considerazione della parziale esecuzione dello stesso, si rende necessario rideterminare il numero di azioni che possono essere emesse in ragione di tale aumento, mediante rapporto 1:10 delle sole azioni non ancora emesse.

Le azioni emesse in esecuzione del predetto aumento sono complessivamente 11.970, pertanto il numero massimo che può essere emesso è pari a 19.280, che, moltiplicato per 10, diventa 192.800. In ragione di ciò, il numero massimo di azioni emesse e da emettere nell'ambito di tale aumento è pari a 204.770.

Quanto all'aumento di capitale deliberato in data 17 luglio 2017, lo stesso è stato approvato dall'assemblea per massimi nominali euro 16.000.000, mediante emissione di massime 40.000 azioni ordinarie. In considerazione della parziale esecuzione dello stesso, si rende necessario rideterminare il numero di azioni che possono essere emesse in ragione di tale aumento, mediante rapporto 1:10 delle sole azioni non ancora emesse.

Le azioni emesse in esecuzione del predetto aumento sono complessivamente 24.213, pertanto il numero massimo che può essere emesso è pari a 15.787, che, moltiplicato per 10, diventa 157.870. In ragione di ciò, il numero massimo di azioni emesse e da emettere nell'ambito di tale aumento è pari a 182.083.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
Articolo 5 - Capitale sociale e azioni 5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 93.564,50 (novantatremilacinquecentosessantaquattro/50) ed è diviso in 187.129 (centottantasettemilacentoventinove/00) azioni ordinarie prive del valore nominale. 5.2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. 5.3. Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"). 5.4 L'assemblea straordinaria dei soci in data 20 dicembre 2016 con verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 20 dicembre 2021 (duemilaventuno), per massimi nominali Euro 5.000.000 (cinquemilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 31.250 (trentunomiladuecentocinquanta) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale: aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441 comma 5 ex., da collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt.94 segg. del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art.34-ter del Regolamento 11971 del 1999). 5.5 L'assemblea straordinaria dei soci in data 17 luglio 2017 con verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 17 luglio 2022 (duemilaventidue), per massimi nominali Euro 16.000.000	Articolo 5 - Capitale sociale e azioni 5.1. Il capitale sociale ammonta a Euro 93.564,50 (novantatremilacinquecentosessantaquattro /50) ed è diviso in 1.871.290 (unmilioneottocentosettantunomiladuecentoventidue/00) azioni ordinarie prive del valore nominale. 5.2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale) in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. 5.3. Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti del D.Lgs. 58/1998 ("TUF"). 5.4 L'assemblea straordinaria dei soci in data 20 dicembre 2016 con verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 20 dicembre 2021 (duemilaventuno), per massimi nominali Euro 5.000.000 (cinquemilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 204.770 (duecentoquattromilasettecentosettanta) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale: aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441 comma 5 ex., da collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt.94 segg. del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art.34-ter del Regolamento 11971 del 1999). 5.5 L'assemblea straordinaria dei soci in data 17 luglio 2017 con verbale ricevuto dal Notaio Claudio Caruso di Milano, ha deliberato (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro



(sedicimilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 40.000 (quarantamila) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, comma 5, c.c., da collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt.94 segg. del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art. 34-ter del Regolamento 11971 del 1999); (ii) di determinare il prezzo minimo di emissione delle nuove azioni in euro 280,00 (duecentottanta virgola zero zero) per azione, comprensivo di sovrapprezzo.	il termine ultimo del 17 luglio 2022 (duemilaventidue), per massimi nominali Euro 16.000.000 (sedicimilioni), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime 182.083 (centottantaduemilaottantatre) azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione con godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art 2441, comma 5, c.c., da collocarsi presso gli Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'articolo 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 (con espressa esclusione di qualsivoglia forma di offerta al pubblico di cui agli artt.94 segg. del TUF e avvalendosi del regime di esenzione di cui all'art. 34-ter del Regolamento 11971 del 1999); (ii) di determinare il prezzo minimo di emissione delle nuove azioni in euro 280,00 (duecentottanta virgola zero zero) per azione, comprensivo di sovrapprezzo.
--	--

Sig.ri Azionisti,

in considerazione di quanto sopra illustrato, qualora concordiate con quanto proposto, Vi invitiamo pertanto, in caso di positivo parere sulla congruità del prezzo espresso dal collegio sindacale, ad esprimerVi in tal senso:

1. di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, in una o più *tranche*, mediante offerta a terzi, e quindi con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del codice civile), per massimi Euro 30.000.000 (trenta milioni/00), comprensivi di sovrapprezzo, con emissione di nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e con godimento regolare e avente come termine ultimo per la sottoscrizione 5 anni decorrenti dalla data di approvazione da parte dell'assemblea (*id est* [•]) da riservarsi alla sottoscrizione da parte degli Investitori Qualificati, come definiti dall'art.100 comma 1 lettera a) del TUF e dal combinato disposto degli articoli 34-ter comma 1 lettera b) del Regolamento 11971 del 1999 e 26 comma 1 lettera d) del Regolamento n.16190, del 29 ottobre 2007 e successive modificazioni e integrazioni, in regime di esenzione di cui all'art. 34-ter, comma 1, lettera c) del Regolamento Consob 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato;
2. di conferire all'organo amministrativo tutti i poteri necessari per dare materiale esecuzione all' aumento di capitale sopra indicato, ivi compreso, conformemente alla prassi di queste operazioni e alle esigenze di mercato, il potere di determinare i tempi, le modalità, i termini

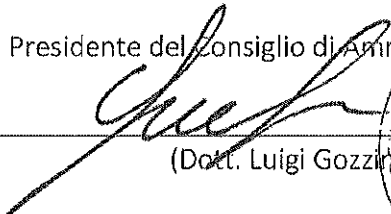
e le condizioni del collocamento - fermo restando che l'offerta di sottoscrizione delle azioni non dovrà in alcun caso costituire una offerta al pubblico di cui agli artt. 93-bis e ss. e 100 del TUF - il numero definitivo delle azioni da emettere e di fissare - fermo restando il prezzo minimo - il prezzo definitivo di emissione delle azioni tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari nazionali ed esteri al momento dell'effettuazione dell'offerta, della quantità e della qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori, dei risultati raggiunti dalla Società e le prospettive di sviluppo della stessa, delle indicazioni e raccomandazioni delle istituzioni finanziarie incaricate del collocamento e dei consulenti della Società, e di quant'altro necessario per il buon fine dell'operazione, con potere inoltre di richiedere l'iscrizione dell'attestazione di cui all'art. 2444 del codice civile e il deposito dello statuto riportante la cifra aggiornata del capitale sociale ai sensi dell'art. 2436 del codice civile e di apportare alla medesima delibera tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni, non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune, ai fini dell'iscrizione presso il Registro Imprese.

3. Di approvare la proposta di frazionamento delle n. 187.129 azioni ordinarie prive di valore nominale di Abitare In S.p.A. in n. 1.871.290 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni attualmente in circolazione, con rapporto 1:10.
4. Di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato Dott. Marco Claudio Grillo, con firma libera e disgiunta e con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere necessario ed anche solo opportuno per dare materiale esecuzione alla delibera di frazionamento, ivi compreso il potere di richiedere l'iscrizione della delibera presso il Registro Imprese e il potere di apportare alla medesima delibera tutte le modifiche, integrazioni e soppressioni, non sostanziali, eventualmente richieste dalle autorità competenti, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune, ai fini dell'iscrizione presso il Registro Imprese.
5. Di adottare le modifiche all'art. 5 dello statuto sociale conseguenti alle delibere tutte di cui sopra, ivi comprese le modifiche cd. "di coordinamento" come sopra specificate e le altre eventuali modifiche che si rendessero necessarie in ragione delle delibere di cui sopra.

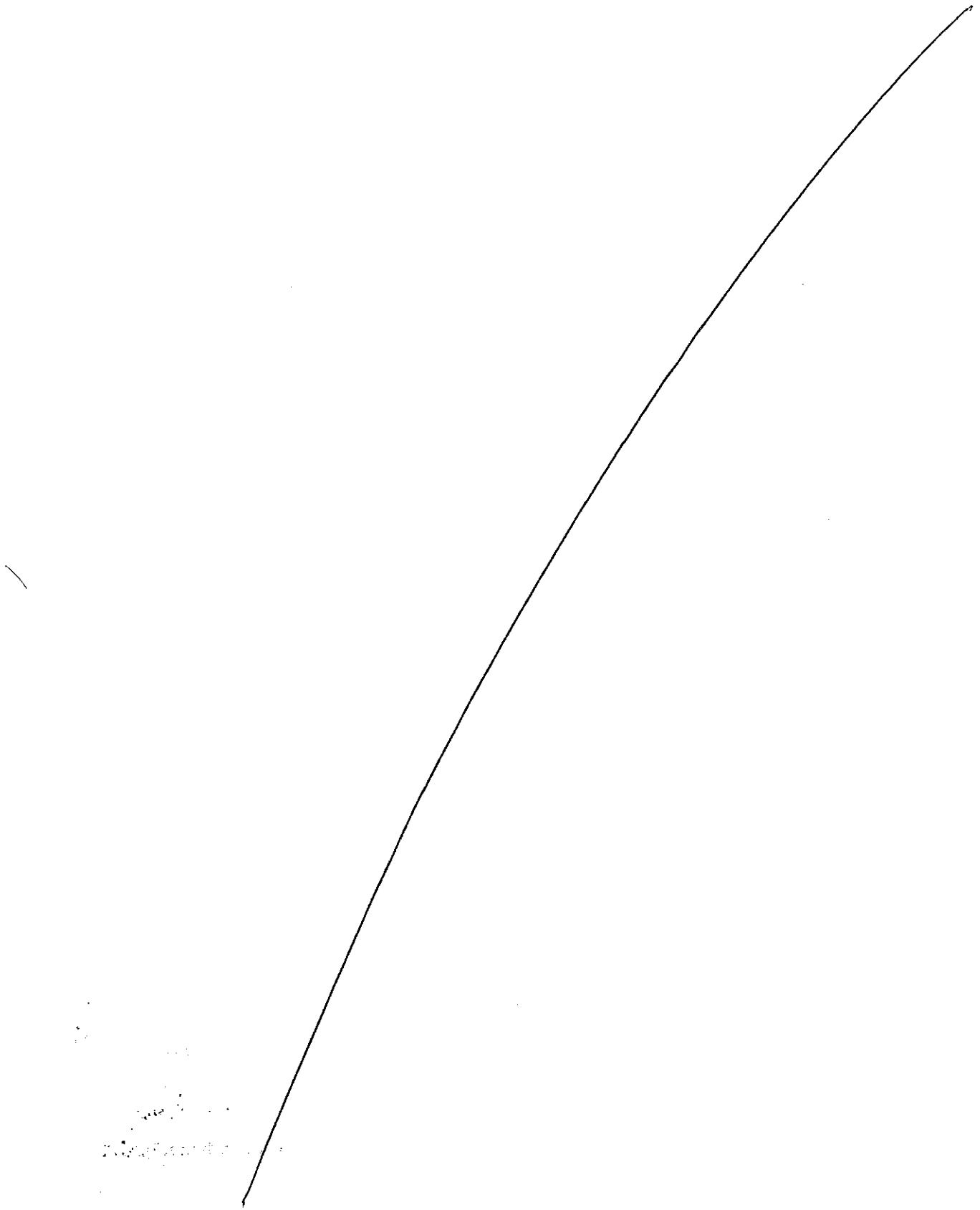
Milano, 5 maggio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione


(Dott. Luigi Gozzini)





PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOCIETÀ "ABITARE IN S.P.A." SULLA CONGRUITÀ DEL PREZZO DI EMISSIONE DELLE AZIONI IN SEDE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE CON ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE

Al presidente dell'assemblea dei soci della società "Abitare In S.p.a."

Al presidente del consiglio di amministrazione della società "Abitare In S.p.a."

Sede legale in Milano, via Degli Olivetani 10/12, CF: 09281610965

Oggetto: *Parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni in caso di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione (Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 2441 comma 6 del codice civile).*

Premesso che:

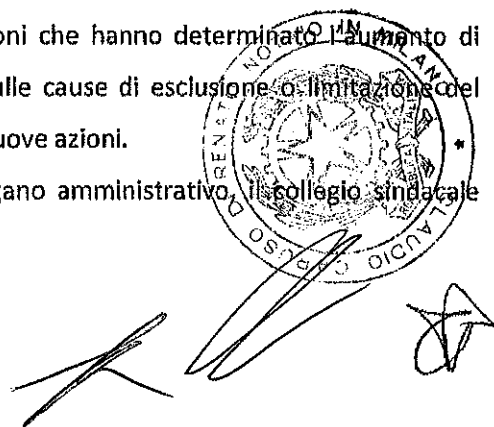
- ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c., con deliberazione del 27.04.2018, il Consiglio di Amministrazione della società ha deciso di proporre all'assemblea dei soci l'aumento del capitale con emissione di nuove azioni, per le quali è prevista la seguente esclusione del diritto di opzione: aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, in una o più tranches, mediante offerta a terzi, e quindi con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del codice civile), per massimi Euro 30.000.000 (trenta milioni/00), comprensivi di sovrapprezzo mediante emissione nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e con godimento regolare, stabilendo come termine ultimo per la sottoscrizione 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di approvazione di detto aumento da parte dell'assemblea, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato. A tal fine lo stesso organo amministrativo ha convocato l'assemblea straordinaria dei soci per la data del 30 maggio 2018 alle ore 18.00, per deliberare in merito.

In data 05.05.2018, il collegio ha ricevuto dagli amministratori la relazione che illustra l'operazione e le ragioni dell'esclusione o della limitazione nei termini di legge.

Ciò premesso, è intenzione di questo collegio sottoporre all'attenzione dei soci il parere di accompagnamento alla relazione dell'organo amministrativo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, c.c..

Tale relazione verte essenzialmente sulla fondatezza delle ragioni che hanno determinato l'aumento di capitale, sulla natura, tipologia e caratteristiche dello stesso, sulle cause di esclusione o limitazione del diritto di opzione e sulla congruità del prezzo di emissione delle nuove azioni.

Dall'esame della complessiva documentazione prodotta dall'organo amministrativo, il collegio sindacale osserva quanto segue:



- a) la relazione dell'organo amministrativo chiarisce la natura, le cause e il tipo di aumento di capitale che si intende proporre. In particolare la proposta di Aumento di Capitale con esclusione del diritto di opzione è funzionale agli interessi della società, in quanto la Società registra la necessità di aumentare il flottante e, di conseguenza, la liquidità del titolo sul mercato. La scarsa liquidità del titolo non permette oggi di avere continuità nelle quotazioni di borsa, infatti, con una certa frequenza, per intere giornate di borsa aperta, non si registra neppure uno scambio di azioni, determinando una sostanziale stagnazione del titolo e una conseguente limitata attrazione di investitori interessati al mercato secondario.
- b) L'aumento di capitale prevede di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro, in via scindibile, in una o più tranche, mediante offerta a terzi, e quindi con esclusione del diritto di opzione (ai sensi dell'art. 2441 comma 5 del codice civile), per massimi Euro 30.000.000 (trenta milioni/00), comprensivi di sovrapprezzo mediante emissione nuove azioni ordinarie prive del valore nominale e con godimento regolare, stabilendo come termine ultimo per la sottoscrizione 5 (cinque) anni decorrenti dalla data di approvazione di detto aumento da parte dell'assemblea, da riservarsi alla sottoscrizione da parte di Investitori Qualificati, in regime di esenzione di cui all'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob 11971 del 1999, come successivamente modificato e integrato. Il prezzo minimo è stato stabilito in Euro 300 per azione, comprensivo di sovrapprezzo.

Il prezzo è stato determinato in base ai seguenti criteri:

- Il Consiglio d'Amministrazione ha ritenuto opportuno stabilire in Euro 300 il prezzo minimo per azione (compreso il sovrapprezzo) in conformità a quanto prescritto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile, in base al valore del patrimonio netto della società, tenendo conto, altresì, dell'andamento delle quotazioni del titolo sul mercato AIM nell'ultimo semestre.

Difatti, essendo il patrimonio netto alla data dell'ultimo documento approvato (30.09.2017) pari a Euro 10.168.043 ed il n. di azioni in circolazione alla data odierna pari a 185.463, il patrimonio netto per azione risulta pari a 54,82 Euro per azione.

Di contro, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno tenere in considerazione anche l'andamento del titolo sul mercato (sebbene non regolamentato) nell'ultimo semestre, che evidenzia una media aritmetica pari a Euro 326 per azione e una media ponderata pari a Euro 329 per azione. Pertanto, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, la determinazione del prezzo minimo di emissione ad Euro 300 per azione, risulta congrua rispetto ai criteri considerati;

- Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'assemblea che sia allo stesso conferito il potere di determinare, di volta in volta e nel rispetto del prezzo minimo sopra indicato, il prezzo di sottoscrizione delle azioni, determinato secondo i criteri usualmente applicati nella prassi corrente, tenuto conto delle prescrizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2441 del codice civile,



delle condizioni dei mercati finanziari nazionali ed esteri, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse che la Società riceverà da parte dei potenziali investitori, nonché dell'andamento del titolo Abitare In sul mercato.

In relazione ai contenuti della proposta formulata dal Cda, il Collegio Sindacale ha tenuto conto che il parere di congruità richiesto, così come previsto dal richiamato articolo 2441, c. 6 del codice civile, è volto alla tutela degli azionisti ai quali non spetta il diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, c. 4 del codice civile.

Analizzando le modalità attraverso cui il Cda è giunto alla determinazione del prezzo (sintetizzate nella Relazione predisposta ai sensi dell'articolo 2441 comma 6 c.c.) e la quantificazione che di esso è stata effettuata, lo scrivente Collegio ha avuto modo di verificare come il Consiglio di Amministrazione abbia rispettato i criteri definiti nell'articolo 2441, c. 6 del c.c., compiendo le valutazioni necessarie a garantire la tutela degli azionisti a fronte dell'esclusione del diritto d'opzione. Lo scrivente Collegio ritiene tuttavia che tale valutazione di un prezzo minimo si possa ritenere congrua se osservata su un arco temporale più ridotto, rispetto ai 5 anni identificati dallo stesso Cda per procedere con le diverse *tranches* di aumento di capitale. Dall'analisi del patrimonio netto della Società e dell'andamento del titolo effettuate negli ultimi sei mesi, si ritiene che un periodo di osservazione di 12 (dodici) mesi dalla data di delibera di aumento del capitale da parte dell'Assemblea possa essere ritenuto più adeguato. Successivamente a tale periodo risulterà nuovamente necessario procedere a rideterminare un prezzo minimo di emissione e dunque procedere nuovamente con gli adempimenti di cui all'art. 2441 co. 6, posti a tutela degli azionisti esclusi dal diritto d'opzione.

In particolare si ritiene dunque che la determinazione di un prezzo minimo per azione di Euro 300 garantisca e tuteli adeguatamente i soci esclusi dal diritto di opzione, per un periodo di almeno dodici mesi.

Per quanto sopra evidenziato, lo scrivente Collegio esprime parere favorevole circa la congruità del prezzo di emissione delle azioni con esclusione del diritto d'opzione per il periodo di dodici mesi, come sopra determinato.

Il collegio sindacale esprime parere favorevole alla proposta di aumento di capitale di cui alla relazione dell'organo amministrativo del 05 maggio 2018.

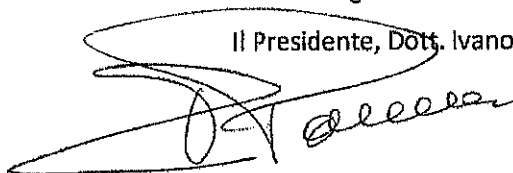
Tali osservazioni, unitamente alla relazione degli amministratori, saranno depositate in copia presso la sede legale della società entro il 15 maggio 2018, affinché i soci possano prenderne visione.



Milano, 07.05.2018

Per Il collegio sindacale

Il Presidente, Dott. Ivano Passoni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivano Passoni', is written over a large, loopy, circular scribble.

Per presa visione,

il presidente del consiglio di amministrazione

Copia conforme all'originale rilasciata da me dottor CLAUDIO
CARUSO, Notaio in Milano.
Milano lì 11 giugno 2018